

Gazzetta ufficiale

L 151

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
16 giugno 2009

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 499/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, che estende il dazio anti-dumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Thailandia** 1

- ★ **Regolamento (CE) n. 500/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1212/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese** 6

- ★ **Regolamento (CE) n. 501/2009 del Consiglio, del 15 giugno 2009, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2009/62/CE** 14

- Regolamento (CE) n. 502/2009 della Commissione, del 15 giugno 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 17

- Regolamento (CE) n. 503/2009 della Commissione, del 15 giugno 2009, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 giugno 2009 19

- ★ **Regolamento (CE) n. 504/2009 della Commissione, del 15 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 546/2003 riguardante talune comunicazioni dei dati relativi all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75 e (CEE) n. 2783/75 del Consiglio nei settori delle uova e del pollame** 22

- ★ Regolamento (CE) n. 505/2009 della Commissione, del 15 giugno 2009, recante adeguamento dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare nell'ambito del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo 2008/2009 e per il periodo di consegna che inizia il 1° luglio 2009 23
- ★ Regolamento (CE) n. 506/2009 della Commissione, del 15 giugno 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Olej rydzowy (STG)] 26
- ★ Regolamento (CE) n. 507/2009 della Commissione, del 15 giugno 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Abbacchio Romano (IGP)] 27
- ★ Regolamento (CE) n. 508/2009 della Commissione, del 15 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame 28

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio e Commissione

2009/463/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio e della Commissione, del 18 maggio 2009, relativa a una posizione comunitaria in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione CE-Albania recante adozione del suo regolamento interno compreso quello del comitato di stabilizzazione e di associazione** 31

Commissione

2009/464/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 giugno 2009, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del fluopyram nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 4437] ⁽¹⁾** 37



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 499/2009 DEL CONSIGLIO

dell'11 giugno 2009

che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

sono state eluse attraverso operazioni di assemblaggio di TM (il «prodotto oggetto dell'inchiesta») in Thailandia.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) In termini pratici gli elementi di prova diretti a disposizione della Commissione hanno indicato che:

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

— il fatto che si siano prese misure riguardanti il prodotto in questione ha preceduto una modifica significativa nella struttura degli scambi che interessano le esportazioni dalla RPC e dalla Thailandia nella Comunità senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti, a parte l'istituzione del dazio,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

— tale modifica nella struttura degli scambi sembra risultare da operazioni di assemblaggio di TM che avvengono in Thailandia,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) In seguito ad un'inchiesta («l'inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 1174/2005 ⁽²⁾ («regolamento iniziale») un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e sui loro componenti essenziali («TM» o «prodotto in questione») originari della Repubblica popolare cinese (RPC).
- (2) Tramite il regolamento (CE) n. 684/2008 ⁽³⁾ il Consiglio ha precisato qual è il prodotto oggetto dell'inchiesta iniziale.

— gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in questione risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzo. Notevoli volumi di importazioni di TM provenienti dalla Thailandia sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in questione. Vi sono inoltre elementi di prova sufficienti a dimostrare che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole, stabilito nell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure in vigore,

2. Avvio d'ufficio

- (3) Gli elementi a disposizione della Commissione a seguito dell'inchiesta iniziale hanno indicato che le misure antidumping sulle importazioni di TM originari della RPC

— i prezzi dei TM sono soggetti a pratiche di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in questione.

(5) Previa consultazione del comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha aperto un'inchiesta

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 192 del 19.7.2008, pag. 1.

d'ufficio mediante il regolamento (CE) n. 923/2008 della Commissione ⁽¹⁾ («regolamento di apertura») al fine di indagare sull'apparente elusione delle misure antidumping. A norma dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione, sempre mediante il regolamento di apertura, ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare le importazioni di TM spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati come originari della Thailandia o no, a partire dal 21 settembre 2008.

3. Inchiesta

- (6) La Commissione ha ufficialmente notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità della RPC e della Thailandia, ai produttori/esportatori di questi paesi, agli importatori nella Comunità notoriamente interessati e all'industria comunitaria. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori cinesi e thailandesi noti alla Commissione, agli importatori nella Comunità divenuti noti alla Commissione nel corso dell'inchiesta iniziale e agli operatori che si sono presentati entro le scadenze specificate nell'articolo 3 del regolamento di apertura. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione di conclusioni sulla base dei dati disponibili.
- (7) Per quanto riguarda la Thailandia, alla Commissione non sono pervenute risposte ai questionari dagli esportatori/produttori, né osservazioni delle autorità. Soltanto un esportatore/produttore thailandese di TM il quale, secondo le informazioni in possesso della Commissione al tempo dell'apertura dell'inchiesta, esportava nella Comunità tale prodotto nel periodo compreso fra il 2005 e il PI (definito al considerando 10) e svolgeva operazioni di assemblaggio di TM in Thailandia, ha comunicato la cessazione delle attività a partire dall'aprile 2008.
- (8) Un esportatore/produttore cinese ha risposto al questionario dichiarando le sue vendite all'esportazione nella CE e alcune esportazioni di secondaria importanza del prodotto in questione in Thailandia. Non sono pervenute osservazioni dalle autorità cinesi.
- (9) Nove importatori della Comunità hanno infine risposto al questionario dichiarando le loro importazioni da Cina e Thailandia. Da queste risposte si è concluso che in generale c'è stato un aumento nelle importazioni dalla Thailandia e una diminuzione improvvisa nelle importazioni dalla RPC nel 2006, cioè nell'anno successivo all'entrata in vigore dei dazi antidumping definitivi. Le importazioni dalla RPC sono aumentate nuovamente negli anni seguenti mentre allo stesso tempo le importazioni dalla Thailandia sono diminuite leggermente, pur rimanendo ben al di sopra dei livelli del 2005.

4. Periodo dell'inchiesta

- (10) L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1º settembre 2007 e il 31 agosto 2008 (PI). I dati sono stati raccolti a partire dal 2005 fino alla fine del PI per indagare sul presunto cambio nella struttura degli scambi e sugli altri aspetti definiti nell'articolo 13 del regolamento di base.

B. ESITO DELL'INCHIESTA

1. Considerazioni generali/livello di collaborazione/metodologia

- (11) Come menzionato al considerando 7, nessun produttore/esportatore di TM in Thailandia ha collaborato all'inchiesta fornendo i dati necessari. La Commissione non ha pertanto potuto verificare direttamente alla fonte la natura delle importazioni spedite dalla Thailandia. È stato quindi necessario elaborare conclusioni relative ai TM spediti dalla Thailandia nella Comunità basandosi sui dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. In questo contesto si noti che né le informazioni ricevute dagli importatori cinesi né quelle ricevute da quelli comunitari hanno permesso alla Commissione di determinare la natura di queste importazioni.
- (12) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare l'esistenza di pratiche di elusione si è proceduto ad esaminare se si fosse verificato un cambiamento nella struttura degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità, se detto cambiamento fosse imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, se vi fossero prove dell'esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile, o se vi fossero prove dell'esistenza di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile, all'occorrenza facendo valere le disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di base.

2. Prodotto in questione e prodotto simile

- (13) Il prodotto in questione è costituito da transpallet manuali e dai relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico (TM), di cui ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00, originari della RPC. Per TM si intendono i carrelli a ruote munite di forche mobili destinati alla movimentazione dei pallet, concepiti per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore pedonale che utilizza un attrezzo articolato. I TM sono concepiti soltanto per sollevare un carico, azionando l'attrezzo come una pompa, ad un'altezza sufficiente perché possa essere trasportato e non hanno altre funzioni o utilizzi che permettano ad esempio i) di spostare e sollevare i carichi ad un'altezza superiore per operazioni di magazzinaggio (elevatori), ii) impilare i pallet (carrelli stivatori), iii) sollevare il carico fino all'altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo) o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli pesatori).

⁽¹⁾ GU L 252 del 20.9.2008, pag. 3.

(14) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da transpallet manuali (che rispondono alla stessa definizione del prodotto in questione) e dai loro componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, spediti dalla Thailandia («prodotto oggetto dell'inchiesta») indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Thailandia o no, normalmente dichiarati usando gli stessi codici NC del prodotto in questione.

(15) In base ai dati disponibili si è giunti alla conclusione che i TM esportati nella Comunità dalla RPC e quelli spediti nella Comunità dalla Thailandia hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi impieghi. Sono pertanto considerati prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. Modifica nella struttura degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità

(16) A causa della mancata collaborazione delle società thailandesi volume e valore delle esportazioni thailandesi del prodotto in questione nella Comunità sono stati determinati in base alle informazioni disponibili, in questo caso rappresentate dai dati statistici rilevati dagli Stati membri e compilati dalla Commissione conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base e dai dati forniti da Eurostat. Per quanto riguarda i dati raccolti dalle risposte degli importatori comunitari, l'inchiesta ha stabilito che il numero di esportazioni dalla Thailandia riportate dagli importatori comunitari rappresenta soltanto una piccola parte delle esportazioni thailandesi di TM durante il PI, corrispondente a meno del 5%. Viste le circostanze si è ritenuto che la situazione in merito al volume e al valore delle esportazioni thailandesi fosse rappresentata meglio dai dati statistici in possesso della Commissione che dalle scarse informazioni messe a disposizione dagli importatori comunitari.

(17) Dopo l'entrata in vigore delle misure antidumping le importazioni di TM dalla Thailandia sono aumentate da 7 458 transpallet nel 2005 a 64 706 transpallet nel 2007 e sono diminuite a 42 056 transpallet durante il PI.

(18) Per quanto riguarda la Cina, le importazioni di TM nella CE sono aumentate da 240 639 transpallet nel 2005 a 538 271 nel 2007 e a 584 786 durante il PI. Secondo le informazioni disponibili questo aumento è principalmente da attribuire all'aumento delle esportazioni dell'unico esportatore/produttore cinese soggetto all'aliquota minore di dazio antidumping. Le esportazioni cinesi provenienti da questo operatore in particolare rappresentano infatti la quota più consistente dell'aumento di importazioni nella CE di TM provenienti dalla RPC fra il 2005 e la fine del PI.

(19) Preso atto della situazione sopracitata, si conclude che è avvenuto un cambiamento nella struttura degli scambi fra la CE, la RPC e la Thailandia. Le importazioni dalla RPC hanno continuato ad aumentare, ma ciò è da attribuire direttamente all'andamento delle esportazioni di uno degli esportatori/produttori cinesi che ha collaborato con

l'inchiesta iniziale e a cui è stato attribuito il dazio antidumping più basso. Le importazioni dalla Thailandia sono d'altra parte aumentate dell'868% fra il 2005 e il 2007 e si sono stabilizzate durante il PI con un aumento del 564% rispetto al 2005.

(20) In definitiva, pur mostrando una continuità nelle esportazioni dalla RPC, la struttura degli scambi ha messo in luce anche un aumento significativo nelle esportazioni provenienti dalla Thailandia. Il livello stabile od in costante aumento delle esportazioni provenienti dalla RPC, anche se molto inferiore fra il 2007 e il PI rispetto a quanto rilevato durante l'inchiesta iniziale, può essere spiegato notando che l'enorme maggioranza delle esportazioni proviene dall'azienda cinese con l'aliquota di dazio antidumping più bassa. La struttura relativa alla Thailandia, d'altro canto, si può spiegare soltanto come risultato di azioni volte all'elusione di misure.

4. Insufficiente motivazione o giustificazione economica

(21) Le importazioni nella Comunità dalla Thailandia hanno iniziato ad aumentare durante l'inchiesta iniziale. Si ricorda che sia le autorità che i potenziali produttori/esportatori thailandesi sono stati informati dell'inchiesta in corso. Non è pervenuto tuttavia alcun dato in grado di spiegare tale aumento consistente e in effetti nessuna azienda thailandese ha collaborato all'inchiesta rispondendo ai questionari. In relazione a ciò va sottolineato che, come citato al considerando 7, le informazioni in possesso della Commissione all'apertura dell'inchiesta sembravano suggerire che un numero considerevole di operazioni di assemblaggio di TM avvenisse in Thailandia. D'altro canto non è stato fornito alcun elemento atto a dimostrare l'effettiva produzione in Thailandia di TM. In base alle informazioni disponibili si è pertanto giunti alla conclusione che, in mancanza di una motivazione o giustificazione economica sufficiente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la modifica nella struttura degli scambi è riconducibile all'imposizione del dazio antidumping sui TM originari della RPC.

5. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio antidumping (articolo 13, paragrafo 1)

(22) L'inchiesta ha stabilito che le importazioni provenienti dalla Thailandia hanno indebolito gli effetti riparatori del dazio antidumping, in termini sia di quantità che di prezzi.

(23) Si ricorda che la modifica nei flussi commerciali ha assunto la forma di un aumento eccezionale delle importazioni dalla Thailandia. Ciò ha in primo luogo indebolito gli effetti riparatori delle misure antidumping per quanto riguarda i quantitativi importati sul mercato comunitario. Se le importazioni comunitarie avessero avuto origine nella RPC invece che in Thailandia è infatti ragionevole pensare che i quantitativi importati sarebbero stati decisamente inferiori a quelli importati dalla Thailandia in ragione del fatto che sarebbe stato necessario pagare, fra le altre cose, il dazio antidumping compreso fra il 7,6% e il 46,7%.

- (24) In secondo luogo, per quanto riguarda i prezzi del prodotto in questione spedito dalla Thailandia inoltre in mancanza di qualsiasi collaborazione è stato necessario basarsi sui dati Eurostat (confermati dai dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base) che rappresentavano le migliori informazioni disponibili. Le informazioni inviate dagli importatori comunitari non sono state considerate pienamente attendibili per le ragioni descritte al considerando 16. A questo proposito si è stabilito che durante il PI il prezzo medio all'importazione di prodotti di esportazione thailandesi nella Comunità era decisamente inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio stabilito per i prezzi comunitari nel corso dell'inchiesta iniziale. In termini pratici, è emerso che il prezzo all'importazione medio per i prodotti thailandesi esportati nella Comunità era inferiore del 48,9 % al livello di eliminazione del pregiudizio stabilito per i prezzi comunitari nel corso dell'inchiesta iniziale. Gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi sono pertanto indeboliti.
- (25) La Commissione ha quindi concluso che le importazioni del prodotto in questione dalla Thailandia indeboliscono gli effetti riparatori del dazio in termini sia quantitativi che di prezzo.

6. Verifica del dumping (articolo 13, paragrafo 1)

- (26) Come spiegato nei considerando 7 e 16, in assenza di collaborazione, per stabilire i prezzi all'esportazione nella CE ai fini della determinazione dell'esistenza di pratiche di dumping in relazione alle esportazioni del prodotto in questione dalla Thailandia nella Comunità durante il PI sono stati utilizzati i dati Eurostat a livello NC, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.
- (27) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base tali prezzi all'esportazione sono stati confrontati con il valore normale precedentemente stabilito, in questo caso la media ponderata del valore normale stabilito nel corso dell'inchiesta iniziale.
- (28) In assenza di collaborazione e a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, per confrontare il prezzo all'esportazione e il valore normale si è ritenuto appropriato supporre che la gamma di prodotti considerata nel corso della presente inchiesta fosse la stessa presa in considerazione durante l'inchiesta iniziale.
- (29) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell'ambito dell'inchiesta iniziale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione nel corso del PI della presente inchiesta, quale stabilita dai dati Eurostat ed espressa in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria al netto del dazio, è emerso un margine di dumping significativo, pari al 22,5 %.
- (30) Preso atto di tale margine di dumping e del fatto che non esistono elementi che indichino un cambiamento significativo nella gamma dei prodotti all'esportazione, si è ritenuto che vi fosse dumping in relazione al valore normale stabilito nel corso dell'inchiesta iniziale.

C. MISURE

- (31) Alla luce dei risultati suesposti si conclude che si è verificata un'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure antidumping esistenti applicabili alle importazioni del prodotto in questione originario della RPC andrebbero pertanto estese alle importazioni dello stesso prodotto provenienti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato come originario di tale paese o no.
- (32) La misura da estendere sarebbe quella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento iniziale, applicabile agli operatori che non hanno collaborato, ovvero «tutte le altre società». Conseguentemente, ai fini del presente regolamento l'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, al netto del dazio, è del 46,7 %.
- (33) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui qualunque misura così estesa può essere applicata alle importazioni entrate nella Comunità in regime di registrazione imposta dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi su tali importazioni registrate di TM spediti dalla Thailandia.

D. RICHIESTE DI ESENZIONE

- (34) Si ricorda che nel corso della presente inchiesta nessun esportatore/produttore thailandese di TM nella Comunità è risultato esistere in Thailandia o si è presentato alla Commissione, né ha collaborato con il procedimento. Ciononostante altri esportatori/produttori thailandesi interessati che intendano presentare, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso dovranno compilare un questionario per consentire alla Commissione di stabilire se l'esenzione è giustificata. Tale esenzione può essere concessa per esempio in seguito ad una valutazione della situazione del mercato del prodotto in questione, della capacità di produzione e dell'utilizzazione degli impianti, degli appalti e delle vendite e tenendo conto della probabilità che si perseveri in pratiche per le quali non esiste una motivazione o giustificazione economica sufficiente ed è provato il dumping. Di norma la Commissione procede anche ad una visita di verifica in loco. La domanda va inviata al più presto alla Commissione e deve contenere tutte le informazioni utili, ed in particolare ogni eventuale modifica delle attività della società connessa alla produzione e alle vendite.

E. COMUNICAZIONE

- (35) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali il Consiglio intendeva estendere il dazio antidumping definitivo in vigore e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni e di essere ascoltate. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le suddette conclusioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società», istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 sulle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, quali definiti dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1174/2005 modificato dal regolamento (CE) n. 684/2008, originari della Repubblica popolare cinese, viene con il presente regolamento esteso ai transpallet manuali e ai relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, quali definiti dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1174/2005 modificato dal regolamento (CE) n. 684/2008, di cui ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427 90 00 11 e 8431 20 00 11), spediti dalla Thailandia indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Thailandia o no.

2. I dazi estesi a norma del paragrafo 1 sono riscossi sulle importazioni registrate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 923/2008 e dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96.

3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 vanno presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2009.

dell'Unione europea e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta va inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 04/090
1040 Bruxelles
BELGIO
Fax +32 22956505.

2. A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può autorizzare mediante apposita decisione l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 delle importazioni che non eludano le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni definita a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 923/2008.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio
Il presidente
G. SLAMEČKA

REGOLAMENTO (CE) N. 500/2009 DEL CONSIGLIO

dell'11 giugno 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1212/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1212/2005 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese (RPC) («regolamento che istituisce misure definitive»). Le aliquote del dazio individuale variavano da 0 % a 37,9 % e il livello del dazio residuo è stato fissato a 47,8 %. Con la decisione 2006/109/CE della Commissione ⁽³⁾ e il regolamento (CE) n. 268/2006 del Consiglio ⁽⁴⁾ è stata accettata l'offerta di impegno congiunto di varie società e della Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCME). In seguito alle richieste di alcuni nuovi produttori esportatori, il regolamento che istituisce misure definitive è stato modificato varie volte, da ultimo nell'aprile 2009 ⁽⁵⁾.

B. APERTURA DELL'INCHIESTA E DELLA PROCEDURA DI RIESAME

- (2) L'8 novembre 2007 la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La richiesta è stata presentata dalla società Eurofonte («il richiedente») per conto di nove produttori europei. Il richiedente ha sostenuto che era necessario chiarire la definizione della misura stabilita dal regolamento che istituisce misure defi-

nitive. Egli ha inoltre affermato che occorre chiarire la definizione del prodotto relativa ai pezzi fusi di ghisa duttile e in particolare se gli articoli di questo tipo rientrassero nella definizione del prodotto in esame.

- (3) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, e previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione, con un avviso («avviso di apertura del riesame») pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁶⁾, ha avviato un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. L'inchiesta si è limitata alla definizione del prodotto oggetto delle misure in vigore.
- (4) La Commissione ha comunicato l'apertura del riesame ai produttori, agli importatori e alle industrie utilizzatrici noti della Comunità, ai rappresentanti del paese esportatore e a tutti gli esportatori noti della RPC. La Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti sopramenzionate e alle altre parti che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura del riesame. Essa ha dato inoltre alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (5) 15 produttori comunitari, 9 importatori nella Comunità indipendenti dai produttori esportatori cinesi, un utilizzatore comunitario e 17 produttori esportatori cinesi hanno inviato una risposta al questionario.
- (6) Sono state concesse audizioni, su richiesta, a sei parti interessate: al richiedente, a un produttore comunitario e a quattro importatori.

C. PRODOTTO IN ESAME

- (7) Il prodotto in esame, definito nell'articolo 1 del regolamento che istituisce misure definitive, è costituito da pezzi fusi di ghisa non malleabile del tipo usato per coprire e/o dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei e loro parti, lavorati a macchina o no, rivestiti o verniciati o provvisti di altri materiali, ad esclusione degli idranti, originari della Repubblica popolare cinese, classificabili ai codici NC 7325 10 50, 7325 10 92 ed ex 7325 10 99 (codice TARIC 7325 10 99 10).

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 199 del 29.7.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 47 del 17.2.2006, pag. 59.

⁽⁴⁾ GU L 47 del 17.2.2006, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 74 del 20.3.2008, pag. 66.

- (8) Nella parte di detto regolamento dedicata alla definizione del prodotto, precisamente al considerando 18, si menziona che i pezzi fusi sono di ghisa grigia o sferoidale e nei considerando 22 e 29 si conclude che tutti i tipi di pezzi fusi presentano, nonostante alcune diversità descritte nei considerando 20 e 21, le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base, hanno sostanzialmente le stesse applicazioni e possono essere considerati tipi diversi dello stesso prodotto.
- (9) Secondo varie parti, il termine utilizzato nell'articolo 1 del regolamento che istituisce misure definitive per descrivere il prodotto oggetto dalle misure («pezzi fusi di ghisa non malleabile») non comprende i pezzi fusi di ghisa duttile. Alcune parti hanno fatto riferimento ad un'altra sottovoce NC concernente gli accessori per tubi di ghisa malleabile (codice NC 7307 19 10) in cui la nota esplicativa pertinente della NC precisa che la ghisa sferoidale (ghisa duttile) è malleabile. È stato quindi sostenuto che i pezzi fusi di ghisa duttile non rientravano nel regolamento, anche se nella parte descrittiva di detto regolamento si afferma che tutti i tipi di pezzi fusi possono essere considerati tipi diversi dello stesso prodotto.

D. RISULTATI DELL'INCHIESTA

1. Osservazioni preliminari

- (10) Alcune parti interessate hanno sostenuto che un riesame della definizione del prodotto non era la procedura appropriata per risolvere la questione e che la Commissione doveva avviare una nuova inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento di base o un riesame antielusioni a norma dell'articolo 13 del regolamento di base.
- (11) Dato che il fine dell'inchiesta è essenzialmente quello di esaminare il contesto dell'inchiesta iniziale e di adeguare di conseguenza, ove necessario, la parte operativa, un riesame della definizione del prodotto a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base costituisce, in questo caso particolare, la procedura appropriata. Una nuova inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base e un'inchiesta antielusioni a norma dell'articolo 13 del regolamento di base affrontano ciascuna circostanze diverse. La prima può essere utilizzata, tra l'altro, per esaminare un prodotto non esaminato nell'inchiesta iniziale (ad esempio in caso di una diversa definizione del prodotto o di un prodotto originario di un paese non soggetto a misure). La seconda può servire da base per un esame volto a verificare l'esistenza di un'elusione concernente un prodotto soggetto a misure. Questi due tipi di inchieste non sono quindi adeguati alle presenti circostanze.

- (12) È stata pertanto decisa l'apertura del presente riesame per garantire l'applicazione appropriata delle misure antidumping.

2. Analisi dell'inchiesta iniziale

- (13) In una prima fase è stata analizzata l'inchiesta iniziale per determinare se vi fossero compresi integralmente non solo i pezzi fusi di ghisa grigia, ma anche quelli di ghisa duttile.
- (14) In primo luogo è stato notato che nell'avviso di apertura dell'inchiesta iniziale ⁽¹⁾ il prodotto è così definito: «alcuni articoli di ghisa non malleabile del tipo usato per coprire e/o fornire accesso a sistemi superficiali o sotterranei, [...] originari della Repubblica popolare cinese [...], normalmente dichiarati ai codici NC 7325 10 50, 7325 10 92 e 7325 10 99.»
- (15) I termini «normalmente dichiarati ai codici» specificano che i codici NC menzionati nell'avviso di apertura erano, come di consueto, forniti «a titolo puramente informativo». Di conseguenza le parti interessate non potevano ritenere che soltanto i prodotti compresi in detti codici NC facessero parte dell'inchiesta. Oltre alle informazioni sulla definizione del prodotto fornite nell'avviso di apertura, vanno tenute presenti le informazioni della versione non riservata della denuncia iniziale, accessibili a tutte le parti interessate al procedimento e inviate a tutti i produttori esportatori, agli importatori e agli utilizzatori elencati nella denuncia.
- (16) Nella versione non riservata della denuncia, la definizione del prodotto in esame è uguale a quella pubblicata nell'avviso di apertura. Ulteriori spiegazioni relative a tale descrizione generale si trovano ai punti da 3.2 a 3.7 della denuncia. Da vari elementi di tali punti risulta che la denuncia comprendeva prodotti di ghisa grigia e di ghisa duttile. Ad esempio al punto 3.5 si menziona che «il prodotto è di ghisa non malleabile, che può essere grigia o duttile». Il processo di produzione dei pezzi fusi di ghisa grigia e duttile è descritto al punto 3.4 della versione non riservata della denuncia.
- (17) Nulla indicava, inoltre, che l'avviso di apertura dovesse avere una portata più limitata della denuncia.

⁽¹⁾ GU C 104 del 30.4.2004, pag. 62.

- (18) Durante l'inchiesta iniziale sono stati raccolti dati sul dumping e sul pregiudizio riguardanti i pezzi fusi di ghisa grigia e di ghisa duttile. In particolare, i questionari inviati alle parti interessate note e a quelle che si erano manifestate chiedendo un questionario, includevano entrambi i tipi nella descrizione dei tipi di prodotto che dovevano essere indicati nella classificazione del prodotto (numeri di controllo del prodotto). Di conseguenza, era chiaro a tutte le parti che hanno collaborato e ricevuto un questionario che l'inchiesta riguardava i pezzi fusi di ghisa grigia e duttile. Dato che la classificazione del prodotto comprendeva entrambi i tipi, tutte le conclusioni dell'inchiesta iniziale concernente il dumping, il pregiudizio, il rapporto di causalità e l'interesse comunitario si riferivano ai pezzi fusi di ghisa grigia e duttile.
- (19) Inoltre, il testo di informazione finale inviato a tutte le parti interessate e il regolamento che istituisce misure definitive menzionavano in vari punti che i pezzi fusi possono essere di ghisa grigia o duttile (cfr. in particolare i considerando 18, 20 e 21). Le differenze tra i due tipi di pezzi fusi sono state esaminate e spiegate (cfr. detti considerando). Il regolamento che istituisce misure definitive conclude infine, nel considerando 22, che l'inchiesta ha dimostrato che tutti i tipi di pezzi fusi presentano, nonostante le differenze tra ghisa grigia e duttile, le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base, hanno sostanzialmente le stesse applicazioni e possono essere considerati tipi diversi dello stesso prodotto.
- (20) Da quanto precede si può concludere che l'inchiesta iniziale comprendeva pezzi fusi di ghisa grigia e duttile. Anche nell'ipotesi che ciò non fosse chiaro nell'avviso di apertura, le parti interessate hanno avuto varie possibilità di rendersi conto che l'inchiesta comprendeva pezzi fusi di ghisa grigia e duttile, dato che ciò era menzionato nella versione non riservata della denuncia, nei questionari ed era stato comunicato alle parti nella fase definitiva.
- (21) Dopo la comunicazione delle conclusioni finali di questo riesame, una parte interessata ha sostenuto che l'avviso di apertura dell'inchiesta iniziale doveva indicare chiaramente la definizione del prodotto. Dato che tale avviso di apertura menzionava solo che i pezzi fusi erano di ghisa non malleabile, un importatore di pezzi fusi di ghisa malleabile poteva essere certo che i suoi prodotti non fossero compresi nell'indagine e non aveva bisogno di consultare la versione non riservata della denuncia.
- (22) In base al testo dell'avviso d'apertura iniziale, non si può sostenere che i pezzi fusi di ghisa duttile fossero esplicitamente o implicitamente esclusi dalla definizione del prodotto in esame. In primo luogo va notato che nel primo paragrafo dell'avviso di apertura si menzionava che la Commissione ha ricevuto «una denuncia [...] secondo la quale le importazioni di alcuni pezzi fusi originarie della Repubblica popolare cinese [...] sono oggetto di pratiche di dumping e arrecano pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria». In secondo luogo, al punto 2 («Prodotto») si menzionava che erano compresi i pezzi fusi di ghisa non malleabile del tipo usato per coprire e/o fornire accesso a sistemi superficiali o sotterranei, ma non si specificava che cosa si intendesse con «non malleabili». In questo contesto si ricorda che i codici NC menzionati nell'avviso di apertura erano esplicitamente «forniti a titolo puramente indicativo» e quindi non si può sostenere che limitassero la definizione del prodotto dell'inchiesta iniziale. Pertanto, l'avviso di apertura conteneva già elementi che indicavano all'importatore o al produttore esportatore di pezzi fusi di ghisa duttile del tipo usato per coprire e/o fornire accesso a sistemi superficiali o sotterranei che i pezzi fusi di ghisa duttile potevano essere compresi nell'inchiesta. Alla luce di queste considerazioni, l'argomentazione è stata respinta.
- (23) Ad ogni modo, anche nell'ipotesi che ciò non fosse esatto, l'avviso di apertura del riesame era chiaro al riguardo. Al punto 3 (Motivazione del riesame) si indicava che mentre la parte descrittiva del regolamento che istituisce misure definitive comprendeva anche i pezzi fusi di ghisa duttile, su questo punto era opportuno chiarire la definizione della parte operativa del regolamento. Esso invitava esplicitamente tutti gli operatori a comunicare le loro osservazioni e a presentare elementi di prova a sostegno di queste opinioni. L'importatore interessato non ha però presentato elementi che provassero che uno o più dei suoi fornitori soggetti al dazio non avevano compreso che l'inchiesta iniziale comprendeva anche i pezzi fusi di ghisa duttile. In questo contesto va notato inoltre che l'avviso di apertura del riesame sottolineava al punto 9 che tutte le parti che lo desiderassero potevano richiedere un altro riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Tuttavia, nessun esportatore di prodotti soggetti a un dazio ha affermato di non aver capito, nel corso dell'inchiesta iniziale, che vi fossero compresi anche i pezzi fusi di ghisa duttile e che perciò dovesse essere aperto ora un altro riesame per ricalcolare il dazio applicabile ai suoi prodotti, compresi i pezzi fusi di ghisa duttile.
- (24) Alla luce di queste considerazioni, l'argomentazione avanzata dalla parte interessata è stata respinta.

3. Confronto tra pezzi fusi di ghisa duttile e pezzi fusi di ghisa grigia

(25) Al fine di chiarire se le conclusioni relative ai pezzi fusi di ghisa grigia e di ghisa duttile stabilite nel regolamento che istituisce misure definitive fossero effettivamente corrette, è stato esaminato se era appropriato considerare i pezzi fusi di ghisa duttile e quelli di ghisa grigia come aventi le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche e destinati alle stesse applicazioni, come indicato nel regolamento che istituisce misure definitive.

a) Caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche e intercambiabilità

(26) Per quanto concerne le *caratteristiche fisiche*, la forma definitiva del pezzo fuso dipende dall'applicazione del prodotto e dalle condizioni di installazione, e in ogni caso il prodotto deve essere conforme alle norme in vigore, tra cui le norme EN 1561, EN 1563, EN 124 e EN 1433.

(27) Per quanto concerne le *caratteristiche chimiche* dei pezzi fusi, sia la ghisa grigia, sia la ghisa duttile sono leghe di ferro e carbonio. Sebbene esistano leggere differenze di struttura della materia prima e anche nei materiali aggiunti durante il processo di produzione (per esempio magnesio), i prodotti finali non presentano una significativa differenza a questo riguardo.

(28) Va notato che a causa del magnesio aggiunto durante il processo di produzione della ghisa duttile, la microstruttura della ghisa cambia da una forma a fiocchi/lamelle (ghisa grigia) a una struttura sferoidale. Pertanto, la definizione più esatta per indicare la ghisa duttile è «ghisa a grafite sferoidale».

(29) Per quanto concerne le *caratteristiche tecniche*, l'inchiesta ha stabilito che la ghisa duttile, contrariamente a quella grigia, ha proprietà tecniche che le conferiscono una maggiore resistenza alla rottura e, soprattutto, la rendono molto più deformabile quando è sottoposta a compressione, senza che subisca rotture. In altre parole, la ghisa duttile ha una duttilità plastica, mentre la ghisa grigia si rompe sotto compressione, cioè è fragile. L'inchiesta ha anche dimostrato che nonostante questa differenza, la ghisa grigia e quella duttile presentano altre caratteristiche fondamentali meccaniche/tecniche simili, come la capacità di formatura, la resistenza all'usura e l'elasticità.

(30) Inoltre, le differenze tra la ghisa grigia e quella duttile sopra menzionate incidono solo sul design richiesto del

pezzo fuso (cioè se è richiesto un dispositivo di chiusura) e non sulla sua adeguatezza per l'utilizzo previsto, che è quello di coprire e/o dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei.

(31) I prodotti di ghisa destinati agli utilizzi finali sopra indicati devono soddisfare le prescrizioni delle norme EN 124 (dispositivi di coronamento e di chiusura) e EN 1433 (griglie per canali). Entrambe le norme prescrivono che i prodotti di ghisa (ghisa grigia o duttile) devono essere conformi alla norma EN 1561 o EN 1563. Quindi la ghisa grigia e la ghisa duttile sono entrambe conformi alle norme e possono essere considerate *intercambiabili*.

b) Utilizzazioni finali

(32) I consumatori considerano i due tipi di pezzi fusi un unico prodotto, utilizzato per coprire pozzetti, resistere al carico del traffico, fornire un accesso sicuro ed agevole alle reti interrate e raccogliere acqua di superficie (griglie). Entrambi i tipi forniscono soluzioni durevoli a lungo termine.

c) Conclusione

(33) Si conclude quindi che, sebbene vi siano leggere differenze tra i due tipi di prodotti, essi sono giustamente considerati un unico prodotto poiché hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche, possono essere utilizzati per le stesse applicazioni e sono intercambiabili. Questa conclusione conferma quelle dell'inchiesta iniziale e dei considerando 18 e da 20 a 22 del regolamento che istituisce misure definitive.

(34) Dopo la comunicazione delle informazioni finali, alcune parti interessate hanno contestato le conclusioni sottolineando che già nell'inchiesta iniziale è stato concluso erroneamente che i pezzi di ghisa grigia e di ghisa duttile avessero le stesse caratteristiche e dovessero essere considerate un unico prodotto ai fini dell'inchiesta. Secondo queste parti, vari fattori dimostrano che i due tipi di pezzi fusi non sono comparabili e dovrebbero essere trattati come prodotti diversi. Le parti hanno menzionato in particolare i) le differenze nel processo di produzione da cui derivano ii) caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche completamente diverse e iii) una diversa struttura del costo e infine iv) una diversa percezione del consumatore. A sostegno di questa asserzione sono state presentate alla Commissione vari pareri di esperti e pubblicazioni di riviste specializzate. I pareri degli esperti sottolineavano soprattutto le differenze tra ghisa duttile e ghisa grigia esistenti nella struttura della grafite nonché le differenze tecniche, cioè che la ghisa duttile può essere deformata sotto compressione, mentre la ghisa grigia si rompe nelle stesse condizioni.

- (35) A tale riguardo va notato che la presente inchiesta ha confermato che esistono effettivamente differenze tra i due tipi di prodotti, cioè tra i pezzi fusi di ghisa grigia e quelli di ghisa duttile. L'aggiunta di magnesio durante il processo di produzione dei pezzi fusi di ghisa duttile cambia la struttura della grafite da lamellare a sferoidale e conferisce proprietà meccaniche diverse, come una certa deformabilità sotto compressione. Inoltre, i pezzi fusi di ghisa duttile richiedono generalmente un design particolare per poter essere chiusi a livello della superficie. Si ricorda tuttavia che è una prassi corrente verificare se i prodotti o i tipi di prodotti abbiano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e se siano fondamentalmente destinati alle stesse utilizzazioni per determinare se costituiscono un unico prodotto ai fini di un'inchiesta antidumping. Ciò significa che i tipi di prodotti non devono essere identici sotto tutti gli aspetti da un punto di vista scientifico (o altro) e che possono essere accettate certe differenze, purché siano condivise le caratteristiche fondamentali sopramenzionate. Si ricorda inoltre che il procedimento non riguarda le importazioni del materiale in quanto tale, vale a dire la ghisa, ma i pezzi fusi utilizzati per coprire e/o dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei e le loro parti. La presente inchiesta ha confermato che un pezzo fuso di ghisa duttile ha le stesse caratteristiche fondamentali di un pezzo fuso di ghisa grigia (cfr. argomentazioni nei considerando da 24 a 30). Pertanto, la tesi secondo cui che i pezzi fusi di ghisa grigia e i pezzi fusi di ghisa duttile non avrebbero le stesse caratteristiche fondamentali è respinta.
- #### 4. Griglie per canali
- (36) Nel quadro della presente inchiesta, due società hanno affermato che i sistemi di drenaggio compresi nella norma EN 1433 non dovevano rientrare nell'ambito delle misure. A sostegno della loro affermazione, le parti interessate hanno sottolineato che il regolamento che istituisce misure definitive menziona solo un'altra norma (EN 124) applicabile a chiusini e coperchi per pozzetti e che l'inchiesta iniziale si è chiaramente concentrata sui chiusini.
- (37) Il denunziante ha affermato che nell'avviso di apertura del riesame, che indica i motivi del riesame intermedio parziale, la questione delle griglie per canali non era menzionata e che quindi le relative argomentazioni dovettero essere ignorate. Quest'argomentazione è però respinta, dato che l'avviso di apertura del riesame stabiliva anche che occorreva chiarire la definizione del prodotto. Il fatto che sia stata esaminata con particolare attenzione la questione dell'inclusione nelle misure dei pezzi fusi di ghisa duttile non esclude che altre asserzioni sulla definizione del prodotto possano essere prese in considerazione.
- (38) In primo luogo è stato esaminato se le griglie per canali rientrassero nell'ambito dell'inchiesta iniziale.
- (39) Come indicato al considerando 14, nell'avviso di apertura dell'inchiesta iniziale il prodotto in esame è così descritto: «alcuni articoli di ghisa non malleabile del tipo usato per coprire e/o fornire accesso a sistemi superficiali o sotterranei, e loro parti [...]». Poiché le griglie per canali sono utilizzate per coprire i sistemi superficiali o sotterranei e le loro parti, l'avviso di apertura andava interpretato come comprendente le griglie per canali come un tipo di pezzi fusi.
- (40) Inoltre, nella versione non riservata della denuncia iniziale si menzionava esplicitamente che il prodotto in esame «è generalmente designato con riferimento al suo utilizzo, cioè come chiusini, coperchi per pozzetti o griglie per canali e botole» (cfr. punto 3.2). Un'altra indicazione che le griglie per canali fanno parte del prodotto in esame si trova ai punti 3.5 (drenaggio efficace delle acque di superficie) e 3.6.
- (41) Le griglie per canali erano incluse anche nella descrizione dei tipi di prodotto che dovevano essere indicati nel questionario (numeri di controllo del prodotto) e tutte le parti che hanno collaborato e ricevuto un questionario dovevano dichiarare anche le vendite di griglie per canali. Quindi, tutte le conclusioni dell'inchiesta iniziale concernente il dumping, il pregiudizio, il rapporto di causalità e l'interesse comunitario comprendevano anche le griglie per canali.
- (42) Inoltre, nel regolamento che istituisce le misure definitive, comunicato anche a tutte le parti interessate, e precisamente nei considerando da 15 a 17, è indicato che i pezzi fusi sono generalmente costituiti da un telaio incassato nel suolo e da un coperchio o da una grata posti allo stesso livello della superficie. Al considerando 17 è indicato che i coperchi e le grate esistono in qualsiasi forma, in particolare, ma non esclusivamente, in forma triangolare, circolare, quadrata o rettangolare. Allo stesso modo, al considerando 19 è indicato che le diverse presentazioni possibili di pezzi fusi, inclusi chiusini, coperchi per pozzetti e botole, sono sufficientemente simili da poter costituire un unico prodotto ai fini dell'inchiesta. Pertanto, dal testo del regolamento che istituisce le misure definitive risulta che anche le griglie per canali sono incluse fra i tipi di presentazione dei pezzi fusi.

- (43) Concludendo, le griglie per canali erano incluse nella definizione del prodotto dell'inchiesta iniziale e tale conclusione poteva essere raggiunta sulla base di quanto sopra menzionato.
- (44) Dopo la comunicazione delle informazioni finali, una parte interessata ha sostenuto che l'avviso di apertura e il regolamento che istituisce le misure definitive non precisavano se le griglie per canali erano incluse nell'ambito dell'inchiesta. Essa ha affermato che mentre l'avviso di apertura era piuttosto vago per quanto riguarda le griglie per canali, il considerando 16 del regolamento che istituisce misure definitive specificava chiaramente che «i pezzi fusi devono consentire un accesso agevole e sicuro alla camera sotterranea, sia per l'ispezione visiva sia per permettere agli addetti di calarvisi». Poiché i sistemi di drenaggio lineare non consentono di accedere a una camera sotterranea, ma servono al drenaggio delle acque, è evidente che le griglie per canali non sono comprese.
- (45) Non si contesta che le griglie per canali e i sistemi di drenaggio lineare, generalmente costituiti da un canale di drenaggio coperto da una grata, servano al drenaggio dell'acqua da una superficie. Tuttavia, essi consentono anche un accesso agevole e sicuro a una camera sotterranea, che in questo caso sarebbe il canale di drenaggio. Se ad esempio il canale di drenaggio è bloccato da foglie o da altri oggetti, una persona può accedere, dopo aver sollevato la grata, al canale di drenaggio per rimuovere il blocco. Anche supponendo che il canale di drenaggio non possa essere considerato parte della camera sotterranea a cui il pezzo fuso nel suo insieme deve dare accesso, si può affermare che la griglia per canali copre una cavità lineare nel suolo, scavata per permettere il drenaggio delle acque. Si sottolinea anche che il considerando in questione precisa che l'accesso può essere ai fini di un'ispezione visiva, certamente permessa dalle griglie per canali. Inoltre, la frase citata dalla parte va letta nel suo contesto, vale a dire insieme al considerando 15 e all'inizio del considerando 16. Come menzionato sopra, vi è stabilito che «i pezzi fusi sono generalmente costituiti da un telaio incassato nel suolo e da un coperchio o una grata posti allo stesso livello della superficie percorsa dai pedoni e/o dai veicoli e resistenti al peso e all'impatto del traffico pedonale e/o automobilistico. [...] I pezzi fusi servono a coprire una camera sotterranea e devono sostenere il carico del traffico pedonale e/o automobilistico. Il coperchio o la grata deve rimanere saldamente fissato/a all'interno del telaio onde evitare l'inquinamento acustico, lesioni alle persone e danni ai veicoli.» L'inchiesta ha dimostrato che le griglie per canali sono generalmente costituiti da un canale di drenaggio incassato nel suolo e da una grata posta allo stesso livello della superficie percorsa dai pedoni e/o dai veicoli e resistente al peso e all'impatto del traffico pedonale e/o automobilistico. Inoltre, le griglie per canali possono anche essere utilizzate per dare accesso e/o introdursi in una camera sotterranea e devono sostenere il carico del traffico pedonale e automobilistico. Pertanto, si respinge l'argomentazione che le griglie per canali non siano chiaramente comprese.
- (46) In secondo luogo, per stabilire se le conclusioni sulle griglie per canali erano corrette, è stato esaminato anche se queste abbiano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche fondamentali di altri tipi di pezzi fusi e se possano perciò essere considerate giustamente, insieme agli altri tipi di pezzi fusi, un unico prodotto.
- (47) L'inchiesta ha confermato che le griglie per canali sono pezzi fusi di ghisa grigia o duttile e che sono generalmente costituite da un telaio incassato nel suolo e da una grata posta allo stesso livello della superficie. Il telaio è posto direttamente sopra una cavità sotterranea. Le griglie per canali sono utilizzate per coprire il suolo e consentire un'ispezione visiva.
- (48) È vero che lo scopo principale delle griglie per canali è drenare le acque in eccesso dalla superficie affinché i veicoli o gli aerei possano circolare in modo sicuro su strade o piste, ma ciò non esclude che esse servano anche per coprire camere sotterranee, come indicato sopra, e debbano anche sostenere il carico di veicoli. Inoltre, anche altri tipi di pezzi fusi (come i coperchi per pozzetti) hanno la funzione di drenare le acque in eccesso.
- (49) Per quanto riguarda l'argomentazione che il regolamento che istituisce le misure definitive non cita la norma EN 1433, va osservato che nei considerando 26 e 27 si fa riferimento alla norma EN 124 nella parte relativa al prodotto simile in relazione a un'affermazione delle parti interessate secondo cui i pezzi fusi prodotti e venduti nella RPC e quelli prodotti e venduti dall'industria comunitaria non sarebbero simili. Ciò non significa che i prodotti coperti dalla norma EN 1433 non siano compresi. Se un regolamento contiene (o non contiene) un riferimento a una specifica norma EN, ciò è a titolo puramente informativo e non significa che non vi siano altre norme applicabili. Inoltre, la norma EN 1433 costituiva una norma nuova al momento dell'inchiesta iniziale (il periodo compreso tra aprile 2003 e marzo 2004), era applicabile dall'agosto 2003 e ha coesistito con le norme nazionali fino ad agosto 2004. Di conseguenza, al momento della raccolta dei dati durante l'inchiesta iniziale, questa norma non era pienamente operativa ed esisteva parallelamente ad altre norme relative allo stesso prodotto.
- (50) Pertanto, si conferma che questa particolare presentazione di pezzo fuso ha le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche fondamentali di altri chiusini, coperchi per pozzetti e botole.

- (51) In considerazione di quanto precede, si precisa che i prodotti che rientrano nella norma EN 1433 sono compresi nella definizione del prodotto e devono continuare a essere sottoposti alle misure, poiché la differenza constatata a livello della loro utilizzazione principale non può essere considerata abbastanza significativa da giustificare l'esclusione di questa presentazione di pezzo fuso.

5. Necessità di modificare il dispositivo del regolamento che istituisce misure definitive — Osservazioni finali

- (52) Alla luce dell'analisi che precede, è stato infine ritenuto opportuno esaminare se il testo dell'articolo 1 del regolamento che istituisce misure definitive e dei considerando da 18 a 29 di tale regolamento fosse in linea con le conclusioni dell'inchiesta iniziale e quelle sopra indicate. In altre parole, è stato esaminato se non fosse necessario modificare il dispositivo del regolamento che istituisce misure definitive e se si poteva sostenere che l'attuale versione dell'articolo 1 includeva già chiaramente i pezzi fusi di ghisa duttile. A tale riguardo sono state debitamente esaminate le osservazioni ricevute dalla parti interessate sulla parte del regolamento definitivo dedicata alla definizione del prodotto.
- (53) Si ricorda che nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento che istituisce misure definitive, sono menzionati i pezzi fusi di ghisa «non malleabile». Inoltre, si osserva che l'inchiesta ha dimostrato che la ghisa duttile è dotata di duttilità plastica (cfr. considerando 30).
- (54) Ci si è quindi chiesti se la ghisa duttile debba sempre essere considerata «non malleabile» da un punto di vista tecnico, nonostante abbia una duttilità plastica. Nella scienza dei materiali per «malleabilità» s'intende la capacità di un materiale di deformarsi sotto compressione, spesso caratterizzata dalla capacità del materiale di formare uno strato sottile con il martellamento e la laminazione. In questo contesto, l'industria comunitaria afferma che la nozione di pezzi fusi di ghisa «non malleabile» dell'articolo 1 del regolamento che istituisce le misure definitive potrebbe riferirsi a tutti i pezzi fusi non fatti di ghisa malleabile e che vi sarebbero compresi i pezzi fusi di ghisa grigia e di ghisa duttile. È stato quindi sostenuto che, in questo senso, si poteva effettivamente affermare che anche i pezzi fusi di ghisa duttile, a differenza della ghisa malleabile, sono non malleabili e quindi sono coperti dall'articolo 1 del regolamento che istituisce misure definitive a partire dalla sua entrata in vigore.
- (55) Tuttavia, va notato che la duttilità e la malleabilità non sono sempre correlate; ad esempio, l'oro è sia duttile sia malleabile, ma il piombo è solo malleabile. Inoltre, nel corso dell'inchiesta di riesame sono state fornite prove che la ghisa duttile non è solo deformabile sotto trazione

ma anche, in certa misura, sotto compressione. Da un punto di vista tecnico pare quindi difficile sostenere che la ghisa duttile debba sempre essere considerata non malleabile (nel qual caso potrebbe non essere necessario modificare il dispositivo del regolamento che istituisce misure definitive).

- (56) Resta tuttavia il fatto che i pezzi fusi di ghisa duttile erano inclusi nell'inchiesta iniziale. Al fine di evitare eventuali divergenze d'interpretazione, occorre rivedere di conseguenza il regolamento che istituisce misure definitive. In particolare, è opportuno chiarire che la definizione del prodotto comprende i pezzi fusi di ghisa non malleabile e di ghisa a grafite sferoidale (duttile). Inoltre, occorre aggiungere un altro codice NC, ossia il codice NC ex 7325 99 10 relativo ad «altri articoli fusi di ghisa malleabile, fatti di ferro e acciaio». Quest'aggiunta è necessaria per garantire che il dazio antidumping giudicato appropriato nell'inchiesta iniziale (in particolare) per questi pezzi fusi di ghisa duttile venga d'ora innanzi realmente riscosso.

6. Retroattività

- (57) Nell'avviso di apertura del riesame le parti interessate sono state invitate esplicitamente a presentare osservazioni su un possibile effetto retroattivo delle conclusioni. La questione della retroattività è stata trattata da alcune parti durante le audizioni e nelle osservazioni. In generale tutte le parti eccetto l'industria comunitaria si sono dichiarate contrarie all'applicazione retroattiva dei risultati del riesame.
- (58) A tale riguardo va notato che l'attuale inchiesta ha dimostrato che il dispositivo del regolamento che istituisce misure definitive va modificata per chiarire la definizione del prodotto e che va aggiunto un altro codice NC. Inoltre, sembra che in passato alcuni operatori abbiano basato la loro condotta commerciale sulla supposizione che i pezzi fusi di ghisa duttile non fossero soggetti ad un dazio antidumping. L'applicazione retroattiva di un dazio antidumping alle importazioni di questi pezzi fusi nella Comunità potrebbe danneggiare gravemente l'attività economica di questi operatori. Alla luce di questi fattori, si ritiene più appropriato che il chiarimento della definizione del prodotto abbia effetto solo in futuro.

E. CONCLUSIONE

- (59) In considerazione delle conclusioni di cui sopra, è opportuno rivedere il regolamento (CE) n. 1212/2005 al fine di chiarire la definizione del prodotto oggetto di tale regolamento e aggiungere che la definizione del prodotto comprende i pezzi fusi di ghisa non malleabile e di ghisa a grafite sferoidale (duttile). Inoltre, va incluso un altro codice NC, ossia il codice NC ex 7325 99 10.

(60) Le conclusioni e la proposta sono state comunicate alle parti interessate e le loro osservazioni sono state prese in debita considerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1212/2005 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di pezzi fusi di ghisa non malleabile e di ghisa a

grafite sferoidale (ghisa duttile) del tipo usato per coprire e/o dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei, e loro parti, lavorati a macchina o no, rivestiti o verniciati o provvisti di altri materiali, ad esclusione degli idranti, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificabili ai codici NC 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99 (codice TARIC 7325 10 99 10) ed ex 7325 99 10 (codice TARIC 7325 99 10 10).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
G. SLAMEČKA

REGOLAMENTO (CE) N. 501/2009 DEL CONSIGLIO**del 15 giugno 2009****che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2009/62/CE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/62/CE che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 ⁽²⁾, che stabilisce l'elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica tale regolamento.
- (2) Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, per i quali ciò si è rivelato praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell'elenco di cui alla decisione 2009/62/CE. Nel caso di una persona le è stata fornita una modifica della motivazione nel marzo 2009.
- (3) Mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell'elenco di cui alla decisione 2009/62/CE di avere deciso di mantenerli nell'elenco. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio per il loro inserimento nell'elenco, a meno che una motivazione non sia già stata loro comunicata.
- (4) Il Consiglio ha riesaminato integralmente l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 3, dello stesso. A tale riguardo ha tenuto conto delle osservazioni presentate al Consiglio dalle persone interessate.

- (5) Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere talune persone nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 e che l'elenco deve essere adattato di conseguenza.
- (6) Il Consiglio ha concluso che le altre persone, gruppi ed entità elencati nell'allegato del presente regolamento sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per combattere il terrorismo ⁽⁴⁾, che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune, e che essi dovrebbero continuare ad essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.
- (7) È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è sostituito dall'elenco figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La decisione 2009/62/CE è abrogata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
J. KOHOUT

⁽¹⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 23 del 27.1.2009, pag. 25.

⁽³⁾ GU C 136 del 16.6.2009, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

ALLEGATO

Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'articolo 1

1. PERSONE

1. ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rëmi Lahdi) nato il 1° 2.1966 a Algeri (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
2. ABOUD, Maisi (pseudonimo «l'Abderrahmane svizzero») nato il 17.10.1964 a Algeri (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
3. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) nato il 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, (Arabia Saudita), cittadinanza Saudita
4. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa, (Arabia Saudita), cittadinanza Saudita
5. AL YACCOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut, (Arabia Saudita), cittadinanza Saudita
6. ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) nato il 18.8.1969 a Constantine (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
7. ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) nato il 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
8. ASLI, Rabah nato il 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
9. ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, nato nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese
10. BOUYERI, Mohammed (pseudonimo Abu ZUBAIR; pseudonimo SOBIAR; pseudonimo Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 a Amsterdam (Paesi Bassi) – membro dell'«Hofstadgroep»
11. DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) nato il 1° 2.1972 in Algeria – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
12. DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) nato il 1° 6.1970 in Algeria – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
13. EL FATMI, Nouredine (pseudonimo Nouriddin EL FATMI; pseudonimo Nouriddine EL FATMI; pseudonimo Noureddine EL FATMI; pseudonimo Abu AL KA'E KA'E; pseudonimo Abu QAE QAE; pseudonimo FOUAD; pseudonimo FZAD; pseudonimo Nabil EL FATMI; pseudonimo Ben MOHAMMED; pseudonimo Ben Mohand BEN LARBI; pseudonimo Ben Driss Muhand IBN LARBI; pseudonimo Abu TAHAR; pseudonimo EGGIE), nato il 15.8.1982 a Midar (Marocco), passaporto (Marocco) n. N829139 – membro dell'«Hofstadgroep»
14. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) nato il 10.7.1965 oppure l'11.7.1965 a El Dibabiya, (Arabia Saudita), cittadinanza Saudita
15. FAHAS, Sofiane Yacine nato il 10.9.1971 a Algeri (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
16. IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese
17. MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) nato il 14.4.1965 oppure il 1° 3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555
18. MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) nato il 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
19. NOUARA, Farid nato il 25.11.1973 a Algeri (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
20. RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) nato l'11.9.1968 a Algeri (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
21. SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) nato il 23.6.1963 a Algeri (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
22. SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) nato il 14.6.1974 a Algeri (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
23. SENOUCI, Sofiane nato il 15.4.1971 a Hussein Dey (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

24. SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma), nato l'8.2.1939 a Cabugao (Filippine) personaggio di spicco del «Partito comunista delle Filippine» incluso «NPA»
25. TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) nato il 21.4.1964 a Blida (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
26. WALTERS, Jason Theodore James (pseudonimo Abdullah; pseudonimo David), nato il 6.3.1985 a Amersfoort (Paesi Bassi), passaporto (Paesi Bassi) n. NE8146378 – membro dell'«Hofstadgroep»

2. GRUPPI E ENTITÀ

1. «Organizzazione Abu Nidal» – «ANO», (anche nota come «Consiglio rivoluzionario Fatah», «Brigate rivoluzionarie arabe», «Settembre nero» e «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»)
2. «Brigata dei martiri di Al-Aqsa»
3. «Al-Aqsa e.V.»
4. «Al-Takfir» e «Al-Hijra»
5. «Aum Shinrikyo» (anche nota come «AUM», «Suprema verità Aum», «Aleph»)
6. «Babbar Khalsa»
7. «Partito comunista delle Filippine», incluso «New People's Army» – «NPA», Filippine, collegato a Sison José Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, personaggio di spicco del «Partito comunista delle Filippine», incluso «NPA»)
8. «Gama'a al-Islamiyya», (anche noto come «Al-Gama'a al-Islamiyya») («Islamic Group» – «IG»)
9. «İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» – «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»)
10. «Hammas», (incluso «Hammas-Izz al-Din al-Qassem»)
11. «Hizbul Mujahideen» – «HM»
12. «Hofstadgroep»
13. «Holy Land Foundation for Relief and Development» («Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo»)
14. «International Sikh Youth Federation» – «ISYF»
15. «Kahane Chai» (anche noto come «Kach»)
16. «Khalistan Zindabad Force» – «KZF»
17. «Partito dei lavoratori del Kurdistan» – «PKK» (anche noto come «KADEK», anche noto come «KONGRA-GEL»)
18. «Tigri per la liberazione della patria Tamil» – «LTTE»
19. «Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»)
20. «Fronte di liberazione della Palestina» – «PLF»
21. «Jihad islamica palestinese» – «PIJ»
22. «Fronte popolare di liberazione della Palestina» – «PFLP»
23. «Fronte popolare di liberazione della Palestina-Comando generale», (anche noto come «Comando generale del PFLP»)
24. «Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» – «FARC» («Forze armate rivoluzionarie della Colombia»)
25. «Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi» – «DHKP/C», (anche noto come «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria», «Dev Sol») («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»)
26. «Sendero Luminoso» – «SL» («Sentiero luminoso»)
27. «Stichting Al Aqsa» (pseudonimo «Stichting Al Aqsa Nederland», pseudonimo «Al Aqsa Nederland»)
28. «Teyrbazen Azadiya Kurdistan» – «TAK», (anche noto come «Kurdistan Freedom Falcons», «Kurdistan Freedom Hawks») («Falchi per la libertà del Kurdistan»)
29. «Autodefensas Unidas de Colombia» – «AUC» («Forze unite di autodifesa della Colombia»)

REGOLAMENTO (CE) N. 502/2009 DELLA COMMISSIONE**del 15 giugno 2009****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	37,3
	MK	35,9
	TR	53,6
	ZA	28,0
	ZZ	38,7
0707 00 05	MK	31,4
	TR	129,3
	ZZ	80,4
0709 90 70	TR	108,5
	ZZ	108,5
0805 50 10	AR	65,1
	BR	104,3
	TR	54,8
	ZA	87,2
	ZZ	77,9
0808 10 80	AR	78,3
	BR	73,7
	CL	78,6
	CN	100,0
	NZ	104,6
	US	122,4
	UY	49,5
	ZA	80,3
	ZZ	85,9
0809 10 00	TN	146,2
	TR	177,7
	ZZ	162,0
0809 20 95	TR	442,2
	ZZ	442,2
0809 30	TR	193,8
	US	340,6
	ZZ	267,2
0809 40 05	CL	118,9
	ZZ	118,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 503/2009 DELLA COMMISSIONE**del 15 giugno 2009****recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 giugno 2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2) A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 4 del medesimo regolamento.

(4) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 giugno 2009, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 giugno 2009, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 giugno 2009

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	45,92
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	6,29
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽²⁾	6,29
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	45,92

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

1.6.2009-12.6.2009

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

	Frumento tenero ⁽¹⁾	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità ⁽²⁾	Frumento duro di bassa qualità ⁽³⁾	Orzo
Borsa	Minnéapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	209,13	123,04	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	211,11	201,11	181,11	98,17
Premio sul Golfo	—	12,20	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	8,93	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].⁽²⁾ Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].⁽³⁾ Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 20,49 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 17,93 EUR/t

REGOLAMENTO (CE) N. 504/2009 DELLA COMMISSIONE**del 15 giugno 2009****che modifica il regolamento (CE) n. 546/2003 riguardante talune comunicazioni dei dati relativi all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75 e (CEE) n. 2783/75 del Consiglio nei settori delle uova e del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 192, in combinato disposto con l'articolo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 546/2003 della Commissione ⁽³⁾, gli Stati membri sono tenuti a comunicare ogni giovedì alla Commissione il prezzo di vendita praticato dai centri di imballaggio per le uova della classe A da allevamento in gabbie, corrispondente alla media delle categorie L e M. Nei loro strumenti di recepimento della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole ⁽⁴⁾, alcuni Stati membri hanno imposto sul proprio territorio norme di benessere più rigorose delle norme minime previste dalla direttiva. Di conseguenza, alcuni metodi di allevamento delle galline ovaiole non sono più praticati in tutti gli Stati membri. Per questo motivo è opportuno che gli Stati membri che non sono più in grado di comunicare alla Commissione i prezzi delle uova da allevamento in gabbie siano tenuti a comunicare il prezzo delle uova da allevamento a terra.
- (2) Per motivi di armonizzazione, occorre che tutte le comunicazioni riguardanti i prezzi del settore delle carni siano trasmesse nello stesso giorno della settimana; è perciò opportuno che le notifiche avvengano di mercoledì.

(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 546/2003.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 546/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione entro le ore 12:00 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì:

- a) il prezzo di vendita praticato dai centri di imballaggio per le uova della classe A da allevamento in gabbie, corrispondente alla media delle categorie L e M oppure, se la produzione in gabbie non è più rappresentativa, il prezzo di vendita delle uova prodotte da galline ovaiole allevate a terra, specificando che si tratta del prezzo di vendita delle uova da allevamento a terra;
- b) il prezzo di vendita praticato dai centri di macellazione o il prezzo all'ingrosso rilevato sui mercati rappresentativi per i polli interi di classe A detti "65%", o per un'altra presentazione di pollo intero qualora quest'ultima sia più rappresentativa.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

⁽³⁾ GU L 81 del 28.3.2003, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.

REGOLAMENTO (CE) N. 505/2009 DELLA COMMISSIONE**del 15 giugno 2009****recante adeguamento dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare nell'ambito del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo 2008/2009 e per il periodo di consegna che inizia il 1° luglio 2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 153, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali ⁽²⁾, prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.
- (2) Questi quantitativi sono stati stabiliti temporaneamente dal regolamento (CE) n. 403/2008 della Commissione, del 6 maggio 2008, recante determinazione in via provvisoria dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2008/2009 ⁽³⁾ e dal regolamento (CE) n. 1088/2008 della Commissione, del 5 novembre 2008, recante determinazione provvisoria dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna che inizia il 1° luglio 2009 ⁽⁴⁾.
- (3) L'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del protocollo ACP contiene disposizioni da applicare in caso di mancata consegna del quantitativo convenuto da parte di uno Stato ACP.
- (4) Le competenti autorità di Barbados, del Congo, della Giamaica, di Mauritius, della Tanzania e di Trinidad e Tobago hanno informato la Commissione che non saranno in grado di consegnare la totalità del quantitativo convenuto per i due periodi di consegna in questione.
- (5) Previa consultazione degli Stati ACP interessati, occorre pertanto procedere ad una riassegnazione del quantitativo non consegnato per consentirne la fornitura durante il periodo di consegna 2008/2009.
- (6) Gli obblighi di consegna per il periodo 2008/2009 e il periodo di consegna che inizia il 1° luglio 2009 devono essere adeguati, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera c) e dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 950/2006 e occorre pertanto abrogare i regolamenti (CE) n. 403/2008 e n. 1088/2008.
- (7) L'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 prevede che il paragrafo 1 del medesimo articolo non si applichi a un quantitativo riassegnato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 o paragrafo 2, del protocollo ACP. Il quantitativo riassegnato in forza del presente regolamento deve essere pertanto importato prima del 30 giugno 2009. Tuttavia questa nuova attribuzione comporta anche il trasferimento di quantità dal periodo di consegna che inizia il 1° luglio 2009. Occorre pertanto che la flessibilità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006 si applichi anche al quantitativo riassegnato in forza del presente regolamento.
- (8) A norma dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, i titoli di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione devono essere rilasciati esclusivamente a raffinerie a tempo pieno e a condizione che i relativi quantitativi non superino i quantitativi che possono essere importati nell'ambito del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al medesimo articolo, paragrafo 1. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 155 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può adottare misure di deroga all'articolo 153, paragrafo 3, del medesimo regolamento per garantire che lo zucchero ACP/India sia importato nella Comunità nel rispetto delle condizioni stabilite dal protocollo ACP e dall'accordo India. Per il periodo di consegna che inizia il 1° luglio 2009 e tenendo conto della riduzione di prezzo dello zucchero greggio di canna importato il 1° ottobre 2009, le suddette condizioni possono essere soddisfatte soltanto se tutti gli operatori possono avere accesso ai titoli di importazione di zucchero destinato alla raffinazione. È pertanto necessario derogare all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006 che limita alle raffinerie a tempo pieno la possibilità di presentare domande per lo zucchero destinato alla raffinazione.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.⁽³⁾ GU L 120 del 7.5.2008, pag. 6.⁽⁴⁾ GU L 297 del 6.11.2008, pag. 12.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti del codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna 2008/2009 e per il periodo di consegna che inizia il 1° luglio 2009 per i rispettivi paesi esportatori, sono adeguati come indicato nell'allegato.

Articolo 2

In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006, l'articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica al quantitativo riassegnato in forza del presente regolamento e importato dopo il 30 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2009.

Articolo 3

Per i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna del periodo che ha inizio il 1° luglio 2009 e in deroga all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006, tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽¹⁾ possono presentare domanda di titolo di importazione di zucchero destinato alla raffinazione nello Stato membro in cui sono registrati ai fini dell'IVA.

Articolo 4

I regolamenti (CE) n. 403/2008 e (CE) n. 1088/2008 sono abrogati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

ALLEGATO

Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2008/2009, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco:

Paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India	Obblighi di consegna 2008/2009
Barbados	25 491,36
Belize	72 069,06
Congo	5 213,50
Costa d'Avorio	10 695,41
Figi	169 837,06
Guyana	166 683,92
India	10 485,19
Giamaica	101 765,52
Kenya	4 979,51
Madagascar	10 766,70
Malawi	44 331,43
Mauritius	456 811,21
Mozambico	22 517,62
Uganda	0,00
Saint Kitts e Nevis	0,00
Suriname	0,00
Swaziland	171 933,98
Tanzania	0,00
Trinidad e Tobago	12 265,90
Zambia	25 322,72
Zimbabwe	56 685,68
Totale	1 367 855,75

Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna che inizia il 1° luglio 2009, espressi in equivalente zucchero bianco:

Paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India	Obblighi di consegna per il periodo che inizia il 1° luglio 2009
Barbados	8 024,35
Belize	11 670,03
Congo	2 546,53
Costa d'Avorio	2 546,53
Figi	41 337,08
Guyana	41 282,85
India	2 500,00
Giamaica	30 558,58
Kenya	1 250,00
Madagascar	2 690,00
Malawi	5 206,10
Mauritius	122 757,63
Mozambico	1 500,00
Uganda	0,00
Saint Kitts e Nevis	0,00
Suriname	0,00
Swaziland	29 461,13
Tanzania	1 941,63
Trinidad e Tobago	10 937,75
Zambia	1 803,75
Zimbabwe	7 556,20
Totale	325 570,14

REGOLAMENTO (CE) N. 506/2009 DELLA COMMISSIONE**del 15 giugno 2009****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Olej rydzowy (STG)]**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006 e in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento, la domanda di registrazione della denominazione «Olej rydzowy», depositata dalla Polonia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché non è stata notificata alla Commissione nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 9 del

regolamento (CE) n. 509/2006, la suddetta denominazione deve essere registrata.

- (3) La protezione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 non è stata richiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione di cui all'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 244 del 25.9.2008, pag. 27.

ALLEGATO

Prodotti dell'allegato I del trattato CE destinati all'alimentazione umana:

Classe 1.5. Oli e materie grasse (burro, margarina, olio, ecc.)

Olej rydzowy (STG)

REGOLAMENTO (CE) N. 507/2009 DELLA COMMISSIONE**del 15 giugno 2009****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Abbacchio Romano (IGP)]**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in virtù dell'articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda dell'Italia concernente la registrazione della denominazione «Abbacchio Romano» è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 269 del 24.10.2008, pag. 16.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.1. Carni (e frattaglie) fresche

ITALIA

Abbacchio Romano (IGP)

REGOLAMENTO (CE) N. 508/2009 DELLA COMMISSIONE**del 15 giugno 2009****che modifica il regolamento (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 121, lettera e), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione ⁽²⁾ anteriormente al 1º luglio di ogni anno i laboratori nazionali di riferimento trasmettono al comitato di esperti i risultati dei controlli del tenore d'acqua nelle carni di pollame fissato in tale regolamento.
- (2) A fini di armonizzazione è auspicabile che i laboratori nazionali di riferimento usino tutti gli stessi moduli e gli stessi indirizzi per la trasmissione dai dati al comitato di esperti.
- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 543/2008.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 543/2008 è modificato come segue:

- a) all'articolo 18, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Anteriormente al 1º luglio di ogni anno i laboratori nazionali di riferimento trasmettono i risultati dei controlli di cui al paragrafo 1 avvalendosi dei moduli figuranti nell'allegato XII bis del presente regolamento. I risultati sono presentati al comitato di gestione per esame secondo la procedura prevista dall'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.»;

- b) è inserito l'allegato XII bis il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46.

ALLEGATO

«ALLEGATO XII bis

Moduli di cui all'articolo 18, paragrafo 1

Dati di controllo per le carcasse di pollo intere dal 1°.1.2..... al 31.12.2.....

Nome dello Stato membro

N. di identificazione del campione	N. di identificazione del produttore	Metodo di raffreddamento	Acqua di sgocciolamento (*) Allegato VI (***) %	Limite acqua di sgocciolamento (*) Allegato VI	Peso (*) Allegato VII [g] (**)	Tenore d'acqua (*) Allegato VII (W _A) [g]	Tenore di proteine (*) Allegato VII (RP _A) [g]	Valore limite per l'acqua (*) Allegato VII (W _g) [g]	Superamento limite X	Azione

(*) Allegati del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione

(**) Peso: peso medio di 7 carcasse [g]

(***) Acqua di sgocciolamento: perdita media d'acqua in percentuale su 20 carcasse

Da inviare a: AGRI-C4-ANIMAL-PRODUCTS@ec.europa.eu

Dati di controllo per le parti di pollame dal 1°.1.2..... al 31.12.2.....

Nome dello Stato membro

N. di identificazione del campione	Specie (*) Tipo di taglio	N. di identificazione del produttore	Metodo di raffreddamento (**)	Tenore d'acqua (W _A) %	Tenore di proteine (RP _A) %	Rapporto acqua/proteine	Limite fissato del regolamento	Superamento limite X	Azione

(*) T = Tacchino, C = Pollo

(**) A = Raffreddamento a aria, AS = Raffreddamento per aspersione e ventilazione, IM = Raffreddamento per immersione

Da inviare a: AGRI-C4-ANIMAL-PRODUCTS@ec.europa.eu»

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO E COMMISSIONE

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2009

relativa a una posizione comunitaria in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione CE-Albania recante adozione del suo regolamento interno compreso quello del comitato di stabilizzazione e di associazione

(2009/463/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visti il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione del Consiglio e della Commissione del 26 febbraio 2009 relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 116 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra ⁽²⁾ (in seguito denominato «l'accordo»), istituisce un consiglio di stabilizzazione e di associazione.

- (2) A norma dell'articolo 117, paragrafo 2 dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

- (3) A norma dell'articolo 120, paragrafo 1 dell'accordo, nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione.

- (4) A norma dell'articolo 120, paragrafi 2 e 3 dell'accordo, nel suo regolamento interno il consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, a cui può delegare taluni suoi poteri,

DECIDONO:

Articolo unico

La posizione che la Comunità deve adottare in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, relativamente al regolamento interno di detto consiglio di stabilizzazione e di associazione e alla delega dei suoi poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione. Possono essere accettate modifiche minori di tale progetto senza un'ulteriore decisione del Consiglio e della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 107 del 28.4.2009, pag. 165.

⁽²⁾ GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
J. KOHOUT

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

DECISIONE N. 1 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-ALBANIA

del ...

recante adozione del suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania (in seguito denominata «Albania»), dall'altra ⁽¹⁾ in particolare gli articoli 116 e 117,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2009,

DECIDE:

*Articolo 1***Presidenza**

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante della presidenza del Consiglio dell'Unione europea, a nome delle Comunità e dei loro Stati membri, e da un rappresentante del governo dell'Albania. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre 2009.

*Articolo 2***Riunioni**

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione si riunisce a livello ministeriale regolarmente una volta all'anno. D'intesa tra le Parti, su richiesta di una di esse possono aver luogo riunioni speciali del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Salvo decisione contraria delle Parti, ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione si svolge nel luogo abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, a una data concordata dalle Parti. Le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono indette congiuntamente dai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione di concerto con il presidente.

*Articolo 3***Rappresentanza**

I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare ad una riunione se impossibilitati a partecipare. Un membro che desidera essere rappresentato deve notificare al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione nella quale sarà rappresentato. Il rappresentante di un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.

*Articolo 4***Delegazioni**

I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi accompagnare da funzionari. Prima di ogni riunione, viene comunicata al presidente la composizione prevista della delegazione di ciascuna

Parte. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti partecipa alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione in veste di osservatore quando l'ordine del giorno contiene punti che riguardano la Banca. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può invitare persone esterne a partecipare alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.

*Articolo 5***Segreteria**

Le mansioni inerenti alla segreteria del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e da un funzionario della Missione dell'Albania a Bruxelles.

*Articolo 6***Corrispondenza**

La corrispondenza destinata al consiglio di stabilizzazione e di associazione viene inviata al suo presidente presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

I due segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza agli altri membri del Consiglio. La corrispondenza trasmessa per conoscenza viene inviata al Segretariato generale della Commissione, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri e alla Missione dell'Albania a Bruxelles.

Le comunicazioni del presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e, all'occorrenza, trasmesse per conoscenza agli altri membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione agli indirizzi specificati nel secondo comma.

*Articolo 7***Pubblicità**

Salvo decisione contraria, le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.

*Articolo 8***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene inviato ai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione, agli indirizzi di cui all'articolo 6, almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una richiesta di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è effettuata con l'accordo di entrambe le Parti.

(¹) GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166.

2. Il presidente, d'intesa con le Parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 9

Verbale

Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto dai due segretari. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

- la documentazione presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione,
- le dichiarazioni che un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione ha chiesto di mettere a verbale,
- le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate.

Il progetto di verbale è presentato al consiglio di stabilizzazione e di associazione per approvazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Il verbale è conservato nell'archivio del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario dei documenti dell'associazione. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 6.

Articolo 10

Decisioni e raccomandazioni

1. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono approvate di comune accordo dalle Parti. Tra una riunione e l'altra, il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le Parti.
2. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 118 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione» seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari. Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari elencati all'articolo 6. Ciascuna Parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.

Articolo 11

Regime linguistico

Le lingue ufficiali del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono le lingue ufficiali delle due Parti. Salvo decisione contraria, il consiglio di stabilizzazione e di associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 12

Spese

Le Comunità e l'Albania prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico delle Comunità, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso l'albanese, che sono a carico dell'Albania. Le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.

Articolo 13

Comitato di stabilizzazione e di associazione

1. È istituito un comitato di stabilizzazione e di associazione incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato è composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti del governo dell'Albania, di norma alti funzionari.
2. Il comitato di stabilizzazione e di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, ne applica, se del caso, le decisioni e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Esamina qualsiasi questione sottoposta dal consiglio di stabilizzazione e di associazione e qualsiasi problema si presenti nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Il comitato presenta inoltre proposte o progetti di decisioni e di raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione per approvazione.
3. Laddove l'accordo di stabilizzazione e di associazione faccia riferimento all'obbligo o alla possibilità di tenere consultazioni, queste possono svolgersi in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione. Le consultazioni possono proseguire in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione, previo accordo tra le Parti.
4. Il regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione è accluso alla presente decisione.

Fatto a, ...

Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione

Il presidente

...

ALLEGATO

Regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione*Articolo 1***Presidenza**

La presidenza del comitato di stabilizzazione e di associazione è esercitata a turno per periodi di dodici mesi da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee, a nome delle Comunità e dei loro Stati membri, e da un rappresentante del governo della Repubblica di Albania. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre 2009.

*Articolo 2***Riunioni**

Il comitato di stabilizzazione e di associazione si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l'accordo di entrambe le Parti. Ogni riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle Parti. Le riunioni del comitato di stabilizzazione e di associazione sono indette dal presidente.

*Articolo 3***Delegazioni**

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle Parti.

*Articolo 4***Segreteria**

Le mansioni inerenti alla segreteria del comitato di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione delle Comunità europee e da un funzionario del governo albanese. Tutte le comunicazioni dirette al e provenienti dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione previste nella presente decisione sono trasmesse ai segretari del comitato e ai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

*Articolo 5***Pubblicità**

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.

*Articolo 6***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni riunione, che viene trasmesso dai segretari del comitato di stabilizzazione e di associazione ai destinatari di cui all'articolo 4 almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una richiesta di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il comitato di stabilizzazione e di associazione può invitare esperti alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici. Il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è effettuata con l'accordo di entrambe le Parti.

2. Il presidente, d'intesa con le Parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

*Articolo 7***Verbale**

Viene redatto un verbale di ciascuna riunione, basato su un riassunto ad opera del presidente delle conclusioni del comitato di stabilizzazione e di associazione. Una volta approvato dal comitato di stabilizzazione e di associazione, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari e ciascuna delle Parti ne conserva un esemplare. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4.

*Articolo 8***Decisioni e raccomandazioni**

Nei casi specifici in cui il comitato di stabilizzazione e di associazione è abilitato dal consiglio di stabilizzazione e di associazione ad adottare decisioni e raccomandazioni ai sensi dell'articolo 120 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, gli atti recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni sono approvate di comune accordo dalle Parti. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari e sono inviate a ciascuno dei destinatari elencati nell'articolo 4 del presente regolamento interno. Ciascuna Parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.

*Articolo 9***Spese**

Le Comunità e l'Albania prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico delle Comunità, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso l'albanese, che sono a carico dell'Albania. Le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.

*Articolo 10***Sottocomitati e gruppi di lavoro speciali**

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può istituire sottocomitati o gruppi speciali operanti sotto l'autorità del comitato, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Il comitato di stabilizzazione e di associazione può decidere di sopprimere i sottocomitati o gruppi esistenti, di definirne o modificarne il mandato o di creare altri sottocomitati o altri gruppi che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. I sottocomitati e i gruppi non hanno potere decisionale.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2009

che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del fluopyram nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 4437]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/464/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

questione, le prescrizioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere al richiedente di trasmettere dati o informazioni supplementari al fine di chiarire alcuni punti del fascicolo.

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate a essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(2) Il 30 giugno 2008 Bayer CropScience AG ha presentato alle autorità della Germania un fascicolo relativo alla sostanza attiva fluopyram, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo relativo alla sostanza attiva di cui all'allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri al fine di ottenere l'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I di detta direttiva, soddisfa in linea di massima le prescrizioni di cui all'allegato II di tale direttiva circa i dati e le informazioni da trasmettere.

(3) Le autorità della Germania hanno comunicato alla Commissione che, a un primo esame, il fascicolo per la sostanza attiva in questione sembra soddisfare le prescrizioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE circa i dati e le informazioni da trasmettere. Il fascicolo presentato sembra soddisfare anche le prescrizioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE circa i dati e le informazioni da trasmettere per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato successivamente trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposto al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Il fascicolo soddisfa anche le prescrizioni di cui all'allegato III della direttiva circa i dati e le informazioni da trasmettere riguardo a un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

(4) Con la presente decisione viene formalmente confermato a livello comunitario che il fascicolo presentato soddisfa in linea di massima le prescrizioni di cui all'allegato II circa i dati e le informazioni da trasmettere e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in

Gli Stati membri relatori proseguono l'esame particolareggiato del fascicolo di cui all'articolo 1 e trasmettono alla Commissione quanto prima, e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, le conclusioni del loro esame unitamente a una raccomandazione sull'iscrizione o sulla non iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva di cui all'articolo 1, precisando le eventuali condizioni per tale iscrizione.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

SOSTANZA ATTIVA INTERESSATA DALLA PRESENTE DECISIONE

Denominazione comune, numero d'identificazione CIPAC	Richiedente	Data della richiesta	Stato membro relatore
Fluopyram Numero CIPAC: 807	Bayer CropScience AG	30 giugno 2008	DE

BANCA CENTRALE EUROPEA

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 giugno 2009

che modifica la decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE

(BCE/2009/13)

(2009/465/CE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 105, paragrafo 2, primo e quarto trattino,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6 e gli articoli 17, 22 e 23,

considerando quanto segue:

- (1) Il Comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato la decisione BCE/2007/7 del 24 luglio 2007 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE ⁽¹⁾.
- (2) Il Consiglio direttivo della BCE ha adottato l'indirizzo BCE/2009/9 del 7 maggio 2009, che modifica l'indirizzo BCE/2007/2 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) ⁽²⁾, tra l'altro al fine di permettere l'accesso a TARGET2 a enti creditizi di proprietà pubblica che, in considerazione della loro specifica natura istituzionale ai sensi della normativa comunitaria, sono soggetti ad un controllo in forme comparabili alla vigilanza esercitata dalla autorità nazionali competenti.
- (3) La definizione del termine «credit institution» di cui all'allegato alla decisione BCE/2007/7 deve essere sostituita alla luce delle recenti modifiche apportate all'indirizzo BCE/2007/2,

Articolo 1

La definizione di «credit institution» di cui all'articolo 1 dell'allegato della decisione BCE/2007/7 è sostituita dalla seguente:

«— «credit institution» means either: (a) a credit institution within the meaning of § 1(1) of the KWG; or (b) another credit institution within the meaning of Article 101(2) of the Treaty that is subject to scrutiny of a standard comparable to supervision by a competent authority.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 giugno 2009.

Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

⁽¹⁾ GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 123 del 19.5.2009, pag. 94.

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

AZIONE COMUNE 2009/466/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 2009

che modifica e proroga l'azione comune 2007/405/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, considerando quanto segue:

- (1) Il 12 giugno 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/405/PESC ⁽¹⁾, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo).
- (2) Il 23 giugno 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/485/PESC ⁽²⁾ che modifica e proroga l'azione comune 2007/405/PESC fino al 30 giugno 2009.
- (3) Dalle consultazioni con le autorità congolese e con altre parti interessate è emersa la necessità di prorogare la missione per un ulteriore periodo, e il 10 marzo 2009 il Comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di prorogare la missione di altri 12 mesi.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza l'azione comune 2007/405/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2007/405/PESC è modificata come segue:

- 1) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 è pari a 5 500 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 ottobre 2009 è pari a 6 920 000 EUR.

Il Consiglio stabilisce un nuovo importo di riferimento finanziario al fine di coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1° novembre 2009 al 30 giugno 2010.»

- 2) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa scade il 30 giugno 2010.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
J. KOHOUT

⁽¹⁾ GU L 151 del 13.6.2007, pag. 46.

⁽²⁾ GU L 164 del 25.6.2008, pag. 44.

AZIONE COMUNE 2009/467/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 2009

**che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Afghanistan e il Pakistan e che
abroga l'azione comune 2009/135/PESC**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

proccio globale dell'UE alla cooperazione transfrontaliera e alla più ampia cooperazione regionale. In particolare, l'RSUE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 24 luglio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/612/PESC⁽¹⁾ per la nomina del sig. Ettore F. SEQUI quale rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Afghanistan per il periodo dal 1° settembre 2008 al 28 febbraio 2009.

(2) Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2009/135/PESC⁽²⁾ che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Afghanistan fino al 28 febbraio 2010.

(3) Sulla base del riesame dell'azione comune 2009/135/PESC, il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Afghanistan dovrebbe essere prorogato per includervi il Pakistan. È opportuno pertanto abrogare l'azione comune 2009/135/PESC.

(4) Il rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Afghanistan e il Pakistan espletterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato,

a) contribuisce all'attuazione della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e dell'accordo con l'Afghanistan nonché delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite;

b) incoraggia contributi positivi da parte degli attori regionali in Afghanistan e dei paesi limitrofi a favore del processo di pace in Afghanistan, contribuendo in tal modo al consolidamento dello Stato afgano;

c) contribuisce all'attuazione della dichiarazione congiunta UE-Pakistan, nonché delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) e di altre pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite;

d) sostiene il ruolo cardine svolto dalle Nazioni Unite, in particolare dal rappresentante speciale del segretario generale; e

e) sostiene le attività del segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR) nella regione.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici dell'Unione europea, l'RSUE ha il mandato di:

a) farsi portavoce della posizione dell'UE sul processo politico in Afghanistan facendo al tempo stesso appello ai principi fondamentali convenuti tra l'Afghanistan e la comunità internazionale, in particolare nella dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e nell'accordo con l'Afghanistan;

b) farsi portavoce della posizione dell'UE sul processo politico in Pakistan facendo al tempo stesso appello ai principi fondamentali emersi dai contatti periodici fra il Pakistan e la comunità internazionale, in particolare nel contesto del gruppo di amici del Pakistan democratico;

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Nomina

Il sig. Ettore F. SEQUI è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l'Afghanistan e il Pakistan (RSUE) fino al 28 febbraio 2010.

Articolo 2

Obiettivi generali

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione europea (UE) in Afghanistan e Pakistan, tenuto conto dell'ap-

(1) GU L 197 del 25.7.2008, pag. 60.

(2) GU L 46 del 17.2.2009, pag. 61.

- c) instaurare e mantenere uno stretto contatto con le istituzioni rappresentative afgane e pakistane, in particolare il governo e il Parlamento, e fornire loro sostegno. Si dovrebbero mantenere contatti anche con altre personalità politiche afgane e pakistane e altri soggetti pertinenti sia all'interno sia al di fuori di tali paesi;
- d) mantenere uno stretto contatto con le organizzazioni interessate a livello internazionale e regionale, in particolare con i rappresentanti locali delle Nazioni Unite;
- e) mantenersi in stretto contatto con i paesi limitrofi ed altri paesi interessati della regione, di modo che si possa tener conto, nella politica dell'UE, del loro punto di vista sulla situazione in Afghanistan e Pakistan e dello sviluppo della cooperazione tra tali paesi e l'Afghanistan e il Pakistan;
- f) informare in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e dell'accordo con l'Afghanistan e della dichiarazione congiunta UE-Pakistan, specie nei seguenti settori:
- buon governo e creazione di istituzioni basate sullo Stato di diritto,
 - riforme nel settore della sicurezza, in particolare creazione di istituzioni giudiziarie e di un esercito e di forze di polizia nazionali,
 - rispetto dei diritti umani per tutto il afgano e popolo pakistano, a prescindere da sesso, appartenenza etnica o religione,
 - rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, dei diritti delle donne e dei bambini nonché dei principi di diritto internazionale,
 - promozione della partecipazione delle donne all'amministrazione pubblica e alla società civile,
 - rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan e del Pakistan, compresa la cooperazione agli sforzi internazionali intesi a combattere il terrorismo, il traffico di droga, la tratta di esseri umani e la proliferazioni delle armi e delle armi di distruzione di massa e materiali affini, e
 - agevolazione dell'assistenza umanitaria e del rientro strutturato dei profughi e degli sfollati,
- g) in consultazione con i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, contribuire ad assicurare che l'approccio politico dell'UE si rifletta nella sua azione per lo sviluppo dell'Afghanistan e del Pakistan;
- h) partecipare attivamente, congiuntamente alla Commissione, al Consiglio comune di sorveglianza e di coordinamento istituito nell'ambito dell'accordo con l'Afghanistan e al gruppo di amici del Pakistan democratico; e
- i) dare consigli sulla partecipazione dell'UE alle conferenze internazionali sull'Afghanistan e sul Pakistan e sulle posizioni da essa assunte in tale contesto.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa dell'SG/AR.

2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato.

Articolo 5

Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente azione comune e il 28 febbraio 2010 è pari a 2 830 000 EUR. Tale importo copre anche le spese connesse con il mandato del rappresentante speciale dell'UE per l'Afghanistan a titolo dell'azione comune 2009/135/PESC nel periodo compreso tra il 1° marzo 2009 e la data di entrata in vigore della presente azione comune.

2. Le spese finanziate tramite l'importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1° marzo 2009. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee.

3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall'SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. La squadra deve disporre delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa l'SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione definitiva della squadra.

2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'UE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'UE presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE interessati. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE.

3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE che l'ha distaccato e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con la o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate dell'UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

2. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

In conformità della politica dell'UE in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'UE nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e in funzione della situazione in materia di sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

- a) stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione;
- b) provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione;
- c) assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'UE, compreso il personale assunto sul posto, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio attribuiti dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente, oralmente e per iscritto, all'SG/AR e al CPS. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro. Le relazioni scritte periodiche vengono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'SG/AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» (CAGRE).

*Articolo 12***Coordinamento**

1. L'RSUE promuove il coordinamento politico generale dell'UE. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'UE sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'UE. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della presidenza e della Commissione e con quelle dell'RSUE per l'Asia centrale. L'RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione.

2. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capi missione degli Stati membri. Costoro si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione di polizia dell'UE in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Se necessario, l'RSUE e il comandante civile dell'operazione si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

*Articolo 13***Riesame**

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altre iniziative dell'UE nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2009 ed un'ampia relazione sull'esecuzione del mandato entro la metà di novembre del 2009. Tali relazioni fungono da base per la valutazione del mandato dei competenti gruppi di lavoro

e del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.

*Articolo 14***Abrogazione**

L'azione comune 2009/135/PESC è abrogata.

*Articolo 15***Entrata in vigore**

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

*Articolo 16***Pubblicazione**

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KOHOUT

POSIZIONE COMUNE 2009/468/PESC DEL CONSIGLIO**del 15 giugno 2009****che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e abroga la posizione comune 2009/67/PESC**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 15 e 34,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 26 gennaio 2009 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/67/PESC che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC ⁽²⁾.
- (3) In conformità della posizione comune 2001/931/PESC, il Consiglio ha riesaminato integralmente l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2009/67/PESC.
- (4) Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere talune persone nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC.
- (5) Il Consiglio ha concluso che le altre persone, gruppi ed entità elencati nell'allegato della posizione comune 2009/67/PESC sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC, che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di detta posizione comune e che essi dovrebbero continuare ad essere soggetti alle misure restrittive specifiche ivi previste.

- (6) È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC è quello figurante nell'allegato della presente posizione comune.

Articolo 2

La posizione comune 2009/67/PESC è abrogata.

Articolo 3

Gli effetti della presente posizione comune decorrono dalla data di adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Luxembourg, addì 15 giugno 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KOHOUT

⁽¹⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

⁽²⁾ GU L 23 del 27.1.2009, pag. 37.

ALLEGATO

Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'articolo 1

1. PERSONE

1. ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi), nato l'1.2.1966 a Algeri (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
2. ABOUD, Maisi (pseudonimo «l'Abderrahmane svizzero»), nato il 17.10.1964 a Algeri (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
3. *ALBERDI URANGA, Itziar, nata il 7.10.1963 a Durango, Vizcaya (Spagna), carta di identità n. 78.865.693 – attivista dell'ETA
4. *ALBISU IRIARTE, Miguel, nato il 7.6.1961 a San Sebastián, Guipúzcoa (Spagna), carta di identità n. 15.954.596 – attivista dell'ETA, membro di «Gestoras Pro-ammistía»
5. *ALEGRÍA LOINAZ, Xavier, nato il 26 novembre 1958 a San Sebastián, Guipúzcoa (Spagna), carta di identità n. 15.239.620 - attivista dell'ETA, membro di «K.a.s.»/«Ekin»
6. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), nato il 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal (Arabia Saudita), cittadinanza saudita
7. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia Saudita), cittadinanza saudita
8. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia Saudita), cittadinanza saudita
9. *APAOLAZA SANCHO, Iván, nato il 10.11.1971 a Besain, Guipúzcoa (Spagna), carta di identità n. 44.129.178 – attivista dell'ETA, membro di «K.Madrid»
10. ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel), nato il 18.8.1969 a Constantine (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
11. ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed), nato il 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
12. ASLI, Rabah, nato il 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
13. *ASPIAZU RUBINA, Miguel de Garikoitz, nato il 6.7.1973 a Bilbao, Vizcaya (Spagna), carta di identità n. 14.257.455 - attivista dell'ETA
14. *ARZALLUS TAPIA, Eusebio, nato l'8.11.1957 a Regil, Guipúzcoa (Spagna), carta di identità n. 15.927.207 – attivista dell'ETA
15. ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, nato nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese
16. *BELOQUI RESA, María Elena, nata il 12.6.1961 a Areta, Álava (Spagna), carta di identità n. 14.956.327 - attivista dell'ETA, membro di «Xaki»
17. BOUYERI, Mohammed (pseudonimo Abu ZUBAIR; pseudonimo SOBIAR; pseudonimo Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 a Amsterdam (Paesi Bassi) – membro dell'«Hofstadgroep»
18. *CAMPOS ALONSO, Miriam, nata il 2.9.1971 a Bilbao, Vizcaya (Spagna), carta di identità n. 30.652.316 - attivista dell'ETA, membro di «Xaki»
19. *CORTA CARRION, Mikel, nato il 15.5.1959 a Villafranca de Ordicia, Guipúzcoa (Spagna), carta di identità n. 08.902.967 - attivista dell'ETA, membro di «Xaki»

20. DARIB, Nouredine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) nato l'1.2.1972 in Algeria – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
21. DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil), nato l'1.6.1970 in Algeria – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
22. *ECHEBERRIA SIMARRO, Leire, nata il 20.12.1977 a Basauri, Vizcaya (Spagna), carta di identità n. 45.625.646 – attivista dell'ETA
23. *ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso, nato il 10.1.1958 a Plencia, Vizcaya (Spagna), carta di identità n. 16.027.051 – attivista dell'ETA
24. *EGUIBAR MICHELENA, Mikel, nato il 14.11.1963 a San Sebastián, Guipúzcoa (Spagna), carta di identità n. 44.151.825 - attivista dell'ETA, membro di «Xaki»
25. EL FATMI, Nouredine (pseudonimo Nouriddin EL FATMI; pseudonimo Nouriddine EL FATMI; pseudonimo Nouredine EL FATMI; pseudonimo Abu AL KA'E KA'E; pseudonimo Abu QAE QAE; pseudonimo FOUAD; pseudonimo FZAD; pseudonimo Nabil EL FATMI; pseudonimo Ben MOHAMMED; pseudonimo Ben Mohand BEN LARBI; pseudonimo Ben Driss Muhand IBN LARBI; pseudonimo Abu TAHAR; pseudonimo EGGIE), nato il 15.8.1982 a Midar (Marocco), passaporto (Marocco) n. N829139 – membro dell'«Hofstadgroep»
26. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), nato il 10.7.1965 o l'11.7.1965 a El Dibabiya (Arabia Saudita), cittadinanza saudita
27. FAHAS, Sofiane Yacine, nato il 10.9.1971 a Algeri (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
28. *GOGEASCOECHA ARRONATEGUI, Eneko, nato il 29.4.1967 a Guernica, Vizcaya (Spagna), carta di identità n. 44.556.097 – attivista dell'ETA
29. *IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad, nata il 25.4.1961 a Escoriaza, Navarra (Spagna), carta di identità n. 16.255.819 – attivista dell'ETA
30. *IRIONDO YARZA, Aitzol, nato l'8 marzo 1977 a San Sebastián, Guipúzcoa (Spagna), carta di identità n. 72.467.565 - attivista dell'ETA
31. IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese
32. *MARTITEGUI LIZASO, Jurdan, nato il 10.5.1980 a Durango, Vizcaya (Spagna), carta di identità n. 45.626.584 - attivista dell'ETA
33. MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul), nato il 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555
34. MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar), nato il 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
35. *MORCILLO TORRES, Gracia, nata il 15.3.1967 a San Sebastián, Guipúzcoa (Spagna), carta di identità n. 72.439.052 – attivista dell'ETA, membro di «Kas/Ekin»
36. *NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús, nato il 23.2.1961 a Pamplona, Navarra (Spagna), carta di identità n. 15.841.101 – attivista dell'ETA
37. NOUARA, Farid, nato il 25.11.1973 a Algeri (Algeria) – membro di al-Takfir e al-Hijra
38. *OLANO OLANO, Juan Mariá, nato il 25.3.1955 a Gainza, Guipúzcoa (Spagna), carta di identità n. 15.919.168 - attivista dell'ETA, membro di «Gestoras Pro-amnistía»/«Askatasuna»
39. *OLARRA AGUIRIANO, José Mariá, nato il 27.7.1957 a Tolosa, Guipúzcoa (Spagna), carta di identità n. 72.428.996 - attivista dell'ETA, membro di «Xaki»
40. *ORBE SEVILLANO, Zigor, nato il 22.9.1975 a Basauri, Vizcaya (Spagna), carta di identità n. 45.622.851 – attivista dell'ETA, membro di «Jarrai-Haika-Segi»

41. *PALACIOS ALDAY, Gorka, nato il 17.10.1974 a Baracaldo, Vizcaya (Spagna), carta di identità n. 30.654.356 – attivista dell'ETA; membro di «K. Madrid»
42. *PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki, nato il 18.9.1964 a San Sebastián, Guipúzcoa (Spagna), carta di identità n. 15.976.521 – attivista dell'ETA, membro di «Jarrai-Haika-Segi»
43. *QUINTANA ZORROZUA, Asier, nato il 27.2.1968 a Bilbao, Vizcaya (Spagna), carta di identità n. 30.609.430 – attivista dell'ETA; membro di «K. Madrid»
44. RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid), nato l'11.9.1968 a Algeri (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
45. *RETA DE FRUTOS, José Ignacio, nato il 3.7.1959 a Elorrio, Vizcaya (Spagna), carta di identità n. 72.253.056 – attivista dell'ETA, membro di «Gestoras Pro-amnistía»/«Askatasuna»
46. *RUBENACH ROIG, Juan Luis, nato il 18.9.1963 a Bilbao, Vizcaya (Spagna), carta di identità n. 18.197.545 – attivista dell'ETA; membro di «K. Madrid»
47. SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou), nato il 23.6.1963 a Algeri (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
48. SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano), nato il 14.6.1974 a Algeri (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
49. SENOUCI, Sofiane, nato il 15.4.1971 a Hussein Dey (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
50. SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma), nato l'8.2.1939 a Cabugao (Filippine) personaggio di spicco del «Partito comunista delle Filippine» incluso «NPA»
51. TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba), nato il 21.4.1964 a Blida (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
52. *TXAPARTEGI NIEVES, Nekane, nata l'8 gennaio 1973 a Asteasu, Guipúzcoa (Spagna), carta di identità n. 44.140.578 - attivista dell'ETA, membro di «Xaki»
53. *URANGA ARTOLA, Kemen, nato il 25.5.1969 a Ondarroa, Vizcaya (Spagna), carta di identità n. 30.627.290 – attivista dell'ETA, membro di «Herri Batasuna»/«Euskal .Herritarrok»/«Batasuna»
54. *URRUTICOECHEA BENGOCHEA, José Antonio, nato il 24.12.1950 a Miravalles, Vizcaya (Spagna), carta di identità n. 14.884.849 - attivista dell'ETA
55. *VALLEJO FRANCO, Iñigo, nato il 21.5.1976 a Bilbao, Vizcaya (Spagna), carta d'identità n. 29.036.694 – attivista dell'ETA
56. *VILA MICHELENA, Fermín, nato il 12.3.1970 a Irún, Guipúzcoa (Spagna), carta di identità n. 15.254.214 – attivista dell'ETA, membro di «Kas-Ekin»
57. WALTERS, Jason Theodore James (pseudonimo Abdullah; pseudonimo David), nato il 6.3.1985 a Amersfoort (Paesi Bassi), passaporto (Paesi Bassi) n. NE8146378 – membro dell'«Hofstadgroep»

2. GRUPPI E ENTITÀ

1. «Organizzazione Abu Nidal» – «ANO», (anche nota come «Consiglio rivoluzionario Fatah», «Brigate rivoluzionarie arabe», «Settembre nero» e «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»)
2. «Brigata dei martiri di Al-Aqsa»
3. «Al-Aqsa e.V.»
4. «Al-Takfir» e «Al-Hijra»
5. *«Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare»
6. *«Nuclei Armati per il Comunismo»

7. «Aum Shinrikyo» (anche nota come «AUM», «Suprema verità Aum», «Aleph»)
8. «Babbar Khalsa»
9. *«Cellula Contro Capitale, Carcere, i suoi Carcerieri e le sue Celle» – «CCCCC»
10. «Partito comunista delle Filippine», incluso «New People's Army» – «NPA», Filippine, collegato a SISON José Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del «Partito comunista delle Filippine», incluso «NPA»)
11. *«Continuity Irish Republican Army» – «CIRA»
12. *«EPANASTATIKOS AGONAS» – («Lotta rivoluzionaria»)
13. *«Euskadi Ta Askatasuna»/«Tierra Vasca y Libertad» – «E.T.A.» («Patria basca e libertà»; le seguenti organizzazioni fanno parte del gruppo terroristico ETA: «K.a.s.», «Xaki», «Ekin», «Jarrai-Haika-Segi», «Gestoras pro-aministía», «Askatasuna», «Batasuna» (pseudonimo «Herri Batasuna», pseudonimo «Euskal Herritarrok»), «Accion Nacionalista Vasca / Euskal Abertzale Ekintza (ANV/EAE)», «Partido Comunista de las Tierras Vascas / Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunista (PCTV/EHAK)»)
14. «Gama'a al-Islamiyya», (anche noto come «Al-Gama'a al-Islamiyya») («Islamic Group» – «IG»)
15. «İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» – «IBDA C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»)
16. *«Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre» – «G.R.A.P.O.» («Gruppi di resistenza antifascista 1° ottobre»)
17. «Hamas», (incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem»)
18. «Hizbul Mujahideen» – «HM»
19. «Hofstadgroep»
20. «Holy Land Foundation for Relief and Development» («Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo»)
21. «International Sikh Youth Federation» – «ISYF»
22. *«Solidarietà Internazionale»
23. «Kahane Chai» (anche noto come «Kach»)
24. «Khalistan Zindabad Force» – «KZF»
25. «Partito dei lavoratori del Kurdistan» – «PKK» (anche noto come «KADEK» e come «KONGRA-GEL»)
26. «Tigri per la liberazione della patria Tamil» – «LTTE»
27. *«Loyalist Volunteer Force» – «LVF»
28. «Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»)
29. *«Orange Volunteers» – «OV»
30. «Fronte di liberazione della Palestina» – «PLF»
31. «Jihad islamica palestinese» – «PIJ»
32. «Fronte popolare di liberazione della Palestina» – «PFLP»
33. «Fronte popolare di liberazione della Palestina-Comando generale», (anche noto come «Comando generale del PFLP»)

34. *«Real IRA»
 35. *«Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente»
 36. *«Red Hand Defenders» – «RHD»
 37. «Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» – «FARC» («Forze armate rivoluzionarie della Colombia»)
 38. *«Epanastatiki Pirines» («Nuclei rivoluzionari»)
 39. *«Dekati Evdomi Noemvri» («Organizzazione rivoluzionaria 17 novembre»)
 40. «Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi» – «DHKP/C», (anche noto come «Devrimci Sol») («Sinistra rivoluzionaria», «Dev Sol») («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»)
 41. «Sentiero luminoso» (SL) («Sendero Luminoso»)
 42. «Stichting Al Aqsa» (anche noto come «Stichting Al Aqsa Nederland» e come «Al Aqsa Nederland»)
 43. «Teyrbazen Azadiya Kurdistan» – «TAK», (anche noto come «Falchi per la libertà del Kurdistan»)
 44. *«Brigata XX Luglio»
 45. *«Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters» – «UDA/UFF»
 46. «Autodefensas Unidas de Colombia» – «AUC» («Forze unite di autodifesa della Colombia»)
 47. *«Federazione Anarchica Informale» – «F.A.I.»
-

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 339 del 18 dicembre 2008)

A pagina 67, nell'allegato IV, la quarta dicitura va letta come segue:

«— *In danese:* Forordning (EF) nr. 2298/2001».

Banca centrale europea

2009/465/CE:

- ★ **Decisione della Banca centrale europea, del 9 giugno 2009, che modifica la decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2009/13)** 39

III *Atti adottati a norma del trattato UE*

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

- ★ **Azione comune 2009/466/PESC del Consiglio, del 15 giugno 2009, che modifica e proroga l'azione comune 2007/405/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)** 40
- ★ **Azione comune 2009/467/PESC del Consiglio, del 15 giugno 2009, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Afghanistan e il Pakistan e che abroga l'azione comune 2009/135/PESC** 41
- ★ **Posizione comune 2009/468/PESC del Consiglio, del 15 giugno 2009, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e abroga la posizione comune 2009/67/PESC** 45

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (GU L 339 del 18.12.2008)** 51



PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero: - fino a 32 pagine: 6 EUR
 - da 33 a 64 pagine: 12 EUR
 - oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>